

L'OSSERVATORE ROMANO

GIORNALE QUOTIDIANO

POLITICO RELIGIOSO

Unicuique suum



Non praevalent

Anno CLX n. 161 (48.485)

Città del Vaticano

venerdì 17 luglio 2020

Pubblicato dalla Congregazione per la dottrina della fede

Sulle strategie per approvare il Recovery fund

Vademecum per il trattamento dei casi di abusi su minori commessi da chierici

Non un nuovo testo normativo, ma uno strumento offerto a vescovi, superiori di ordini religiosi e operatori del diritto per istruire e gestire correttamente le cause concernenti abusi sessuali che coinvolgono diaconi, sacerdoti o membri dell'episcopato. È questo il senso del *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abusi sessuali di minori commessi da chierici*, pubblicato nel pomeriggio di giovedì 16 luglio.

Il documento è stato messo a punto dalla Congregazione per la dottrina

na della fede sulla base di quanto era emerso durante l'incontro su «La protezione dei minori nella Chiesa» svoltosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio dello scorso anno. Proprio Papa Francesco, al termine del summit, aveva sottolineato con forza «l'esigenza dell'unità dei vescovi nell'applicazione di parametri che abbiano valore di norme e non solo di orientamenti».

Il *Vademecum* — la cui versione attuale viene denominata «1.0» perché resta aperta a future aggiornamenti in

base agli sviluppi della normativa canonica e alle eventuali indicazioni provenienti dalle realtà locali e da chi opera nel campo del diritto — ha come obiettivo accompagnare «chiunque si trovi nella necessità di procedere all'accertamento della verità nell'ambito dei delitti» di abuso su minori, a partire dalla «notizia» di eventuali reati fino alla conclusione della causa. «Il desiderio — si sottolinea nell'introduzione — è che questo strumento possa aiutare le Diocesi, gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica, le Conferenze episcopali e le diverse circoscrizioni ecclesiastiche a meglio comprendere e attuare le esigenze della giustizia su un *delictum graue* che costituisce, per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita».

Dopo aver precisato che il delitto in questione «comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore» e aver ricordato che nella categoria di «minore» rientrano tutte le persone che non hanno ancora compiuto diciotto anni, il *Vademecum* dà indicazioni sulla procedura da seguire qualora si riceva un'informazione su un possibile abuso. Per quanto si insista sull'opportunità di «usare molta cautela», si consiglia di prendere in considerazione anche le denunce anonime, così

come quelle provenienti da fonti di dubbia attendibilità o vaghe e indeterminate. In ogni caso, non viene meno il «sigillo sacramentale» che vincola il sacerdote venuto a conoscenza di un delitto durante l'esercizio del ministero della Confessione.

Quanto all'indagine preavvisata in questi casi, si evidenzia tra l'altro che essa «non è un processo» ma va utilizzata per raccogliere «dati utili ad approfondire la *notitia de delicto*» e ad «accertarne la verisimiglianza». Si raccomanda l'accuratezza nel vaglio e nell'accertamento delle informazioni, ma anche la necessità di mantenere il «segreto d'ufficio» e di attenersi all'eventuale volontà di rispetto della riservatezza manifestata dalle presunte vittime. Già in questa fase è prevista la possibilità di adottare misure cautelari come il divieto di esercizio del ministero. Ogni caso, «anche in assenza di un esplicito obbligo normativo», il *Vademecum* invita l'autorità ecclesiastica a presentare «denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi».

Il testo chiarisce poi il campo successivo di azione assegnato alla stessa Congregazione per la dottrina della fede, che spazia dall'archiviazione del caso fino all'apertura di un «processo penale» — giudiziale o extragiudiziale — con la possibilità anche di deferire direttamente alla decisione del Papa i casi più gravi, allorché «costa manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi». Si specificano infine le modalità di ricorso previste al termine della procedura penale.

BRUXELLES, 16. Il vertice di venerdì e sabato prossimi a Bruxelles sul Recovery fund — il piano europeo di aiuto economico ai Paesi più colpiti dall'emergenza covid-19 — sarà un Consiglio europeo «decisivo», per cui va ribadita la necessità che il risoluto passo in avanti in direzione europeista e comunitaria mostrato in questi ultimi mesi «non conosca battute d'arresto o addirittura retromarcie».

È quanto ha auspicato il capo dello Stato italiano, Sergio Mattarella, ricevendo ieri pomeriggio al Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in vista del vertice dell'Unione europea a Bruxelles. Il presidente Mattarella, si è appreso, ha fatto gli auguri al Governo, augurandosi una soluzione positiva per l'Italia.

L'incontro tra Mattarella e Conte (erano presenti anche altri ministri italiani) è stata l'occasione per una ricognizione delle questioni aperte e degli schieramenti e degli atteggiamenti dei diversi Paesi. Sono stati ribaditi i punti dei temi sul tavolo e si è parlato di tattica e di strategie per la trattativa in Europa. Un appuntamento al quale l'Italia si presenta con una posizione negoziale ben precisa e con la convinzione che ci siano le condizioni per chiudere un accordo sul Recovery fund e sulle regole finanziarie pluriennali entro la fine di luglio. Un vertice dal quale, probabilmente, uscirà una intesa di massima complessiva, che sarà poi definita nelle settimane successive, anche se il folto fronte dei Paesi contrari — quelli del Nord e quelli del Gruppo di Visegrád — rimane ancorato sulle proprie posizioni.

Il ministro degli Esteri dei Paesi Bassi (tra i più contrari), Stef Blok, ha infatti detto che sulle riforme

«vogliamo dire la nostra opinione». «Qualsiasi strumento verrà individuato sulla governance del Recovery fund dovrà prevedere la possibilità che ciascun Stato membro si possa pronunciare», ha precisato Blok, per dire se il piano di riforme presentato è sufficiente o meno.

Da Madrid, dove si trova per commemorare le vittime spagnole del covid-19, il presidente del Parlamento Ue, David Sassoli, ha affermato che sarebbe «irresponsabile» non raggiungere un accordo sul Recovery fund. Sassoli ha ricordato che la proposta dell'Europarlamento è avere un «solido» Recovery fund, perché di fronte a una crisi globale come quella del coronavirus, «la risposta non può essere nazionale e nessun Paese può emergere da solo» da questa crisi.

Un testo che sarà aggiornato con il contributo delle Chiese del mondo

di LUIS F. LADARIA*

Il *Vademecum* su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abusi sessuali di minori commessi da chierici nasce dalle numerose richieste, giunte alla Congregazione per la dottrina della fede da parte di vescovi, ordinari, superiori degli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica, di avere a disposizione uno strumento che li possa aiutare nel delicato compito di condurre correttamente le cause che riguardano diaconi, presbiteri e vescovi quando vengono accusati di abuso su minore. La storia recente attesta la maggiore attenzione della Chiesa a questa piaga. La strada della giustizia non può da sola esaurire l'azione della Chiesa, ma è necessaria per giungere alla verità dei fatti. Si tratta di una strada articolata, che si addenta nel fitto bosco delle norme e della prassi, di fronte alla quale ordinari e superiori si trovano talvolta nell'incertezza della direzione da seguire.

Ecco dunque il *Vademecum*, scritto innanzitutto per loro, oltre che per gli operatori del diritto che li aiutano nella trattazione dei casi. Non si tratta di un testo normativo, nessuna nuova legge viene promulgata, nessuna nuova norma emanata. Si tratta invece di un «manuale di istruzioni», che intende prendere per mano chi deve trattare concretamente i casi dall'inizio alla fine, ovvero dalla prima notizia di un possibile delitto (*notitia de delicto*) alla conclusione definitiva della causa (*res iudicata*). Tra questi due estremi vi sono tempi da osservare, passaggi da compiere, comunicazioni da attivare, decisioni da prendere.

La richiesta di questo strumento è stata formalizzata nell'incontro dei presidenti delle Conferenze episcopali del mondo sulla tutela dei minori nella Chiesa (21-24 febbraio 2019). In quella occasione il Santo Padre ha consegnato ai punti di riflessione per indirizzare i lavori, il primo dei quali recitava: «Elaborare un *vademecum* pratico nel quale siano specificati i passi da compiere a

cura dell'autorità in tutti i momenti chiave dell'emergenza di un caso». La proposta è stata raccolta e rilanciata dai partecipanti, così che nella conferenza stampa finale l'elaborazione del testo è stata assunta tra le proposte concrete da attuare.

Le fonti di questo testo sono sia giuridiche che pratiche. A livello normativo i riferimenti principali sono i Codici vigenti, le norme sostanziali e processuali sui delitti riservati alla Congregazione per la dottrina della fede promulgate con il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* (2001, aggiornate nel 2002 da Benedetto XVI), e il più recente motu proprio *Vos estis lux mundi* (2019). Accanto alle norme si pone l'altra fonte del *Vademecum*: la prassi della Congregazione, maturata nel corso degli anni, in particolare dal 2001, anno della prima normativa dedicata specificamente ai delitti più gravi. Si è avvalsa del contributo di numerosi canonisti, interni ed esterni alla Congregazione, dei tribunali locali e delle diocesi che negli anni hanno condotto indagini e processi su mandato della Congregazione. Questa prassi si è nel tempo consolidata e ora è giunta a una sua maturità.

Il *Vademecum* viene oggi consegnato nella sua prima versione, chiamata «1.0»: un numero che prevede futuri aggiornamenti. Essendo un «manuale», esso dovrà seguire gli eventuali sviluppi della normativa canonica, adattandosi ad essa. Dovrà inoltre dare una risposta alle nuove sfide che l'esperienza offrirà alla trattazione giuridica dei casi in questione. Dovrà infine fare tesoro delle considerazioni che giungeranno dalle diverse realtà ecclesiali: diocesi, istituti, facoltà ecclesiastiche, centri di ascolto istituiti a livello diocesano e interdiocesano. Il loro contributo qualificato contribuirà a correggere, integrare, precisare e chiarire quei punti che, come è naturale, esigeranno una più approfondita riflessione.

*Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede

A colloquio con l'arcivescovo Giacomo Morandi

ANDREA TORNIELLA A PAGINA 10

Raid aereo su una zona residenziale

Strage di civili nello Yemen



Bambini yemeniti partecipano a una lezione scolastica (Afp)

SANA'A, 16. La violenza non abbandona lo Yemen. Almeno dodici persone, tra cui 5 bambini e 4 donne, sono rimaste uccise ieri in un attacco aereo nella provincia di Al-Jawf, nello Yemen settentrionale, ad un centinaio di chilometri dalla capitale Sana'a. Lo hanno riferito fonti governative e mediche.

Il raid è avvenuto in una zona residenziale a circa tre chilometri da un fronte di battaglia tra gli huthi e le forze filo-governative. I feriti sono stati portati all'ospedale al-Thawra nella capitale per essere curati. La Reuters attribuisce l'attacco alla coalizione internazionale saudita che sostiene il governo del presidente Hadi. Da parte sua, Riad non ha rilasciato commenti sull'avvenuto.

Sempre ieri, le Nazioni Unite hanno espresso, in una sessione straordinaria del Consiglio di sicurezza dedicata allo Yemen, la loro grave preoccupazione per la crisi umanitaria nel Paese arabo e anche per il rischio della fuoriuscita di petrolio dalla nave cisterna Safer che si è arenata nel Mar Rosso.

Nonostante l'urgenza espressa da più Paesi in merito alla possibilità di una massiccia fuoriuscita di greggio con conseguenze disastrose per l'ambiente, non è stata ancora disposta alcuna ispezione internazionale della nave. L'Onu ha dichiarato di aver proposto ai ribelli huthi, che controllano l'area, una missione congiunta per capire come gestire la situazione. La risposta non è ancora arrivata.

Mark Lowcock, sottosegretario generale delle Nazioni Unite per gli affari umanitari, ha auspicato che una missione di valutazione abbia luogo «nelle prossime settimane».

«Ho informato 15 volte negli ultimi 15 mesi sulla nave cisterna Safer» ha detto, rammaricandosi implicitamente della mancanza di misure con-

crete per neutralizzare il rischio di una fuoriuscita di petrolio nel Mar Rosso.

Nel giugno scorso, gli huthi avevano chiesto che la nave fosse riparata e che il valore del greggio a bordo fosse utilizzato per pagare gli stipendi dei dipendenti dell'amministrazione huthi nel Paese. La scorsa settimana, il governo yemenita ha invece chiesto che il denaro sia speso per la salute della popolazione mentre il Paese soffre ancora della peggiore crisi umanitaria nel mondo.

Va ricordato che circa l'80 per cento della popolazione dello Yemen fa affidamento sugli aiuti internazionali a causa della guerra in corso da quasi sei anni e che ha diviso il Paese in una zona a nord, controllata da miliziani sciiti huthi, e il sud dove è stato trasferito il governo del presidente Hadi appoggiato dall'Arabia Saudita e dalla coalizione militare internazionale guidata da Riad. Notevole la svalutazione del rial yemenita,

che nel cambio con il dollaro si è fortemente indebolito nelle ultime settimane. I prezzi del cibo sono aumentati del 20 per cento.

LABORATORIO

DOPO LA PANDEMIA

Dalla Consulta scientifica del Cortile dei gentili

Il virus e gli anziani

FRANCESCO D'AGOSTINO A PAGINA 3

racconto

LA PAROLA DELL'ANNO

Il valore terapeutico della narrazione

Il sale delle storie: l'incontro e il dialogo con l'altro

PIERO PISARRA A PAGINA 5

le domande della poesia?

Come raccontare il prossimo, come incontrarlo?

Carlo è il ragazzo della porta accanto. Vive solo. Grida a volte di notte perché tutto ciò che è trattenuto alla fine esplode, butta le immondizie la sera, come la vita, una volta alla settimana.

Quasi in una Spoon River condominiale, la poesia di ALESSANDRO CANZIAN, incontra l'altro da sé senza retorica, in uno sguardo lucido di attenzione, ma anche di penosa compassione. Il testo qui proposto è tratto dal suo ultimo libro, «Il Condominio S.I.M.» (STAMPA 2009 Ed., 2020).

a cura di NICOLA BULTRINI



La profondità della crisi innescata dal coronavirus allontana la prospettiva di una ripresa economica

Drastico aumento dei contagi negli Stati Uniti

WASHINGTON, 16. Aumentano a dismisura i contagi da covid-19 negli Stati Uniti. Ieri è stato raggiunto il poco invidiabile record di annuati, con ben 67.632 casi, per un totale di 3.495.537. Superati i 137.000 morti in tutto il Paese, secondo quanto emerge dai dati della John Hopkins University.

Da segnalare anche che il governatore repubblicano dell'Oklahoma, Kevin Stitt, ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus e confinato ora in casa. È il primo governatore statunitense ad essere contagiato. Stitt, ricorda la stampa locale, ha sostenuto uno dei piani più aggressivi di riapertura, si è opposto a qualsiasi ordine di indossare la mascherina a livello nazionale e raramente ne ha usata una.

Dal punto di vista economico, JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup hanno accantonato complessivamente, nel secondo trimestre dell'anno, 28 miliardi di dollari per fare fronte alle potenziali perdite sui crediti a causa del coronavirus. Una cifra molto grande: come ricordano gli analisti, solo negli ultimi tre mesi del 2008, al picco della crisi finanziaria, i tre istituti avevano accantonato di più. Dall'inizio del 2020, JPMorgan, Wells Fargo e Citigroup hanno accantonato 47 miliardi, più di quanto



Una donna con mascherina di fronte a un Walmart a Washington (Afp)

hanno messo da parte negli ultimi tre anni. I risultati del secondo trimestre dei tre istituti mettono in evidenza la profondità della crisi innescata dal coronavirus e allontano la prospettiva di una ripresa.

È nella corsa al vaccino anti-covid si comincia a intravedere una luce in fondo al tunnel. La società statunitense biotech Moderna ha annunciato – prima al mondo – che il prossimo 27 luglio avvierà la "fase tre" della sperimentazione. I test clinici saranno condotti su 30.000 persone e si spera di completarli per la fine di ottobre, con l'auspicio di arrivare ad un prodotto finito e sufficientemente sicuro al più presto all'inizio del prossimo anno, quando potrebbe partire la sua commercializzazione.

L'avvio da parte di Moderna della fase finale di sperimentazione segue i risultati più che confortanti ottenuti con la "fase due". «Ben oltre le attese», sottolineano gli immunologi del team che a Moderna sta sviluppando il vaccino in collaborazione con i ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, guidato da Anthony Fauci. Il virologo, che è anche il massimo esperto della task force antivirale della Casa Bianca, ha confermato che un vaccino per il coronavirus potrebbe essere pronto «entro il prossimo anno».



Grazie al primo corridoio umanitario dopo il lockdown

Dieci profughi arrivati a Roma da Lesbo

di GIANLUCA BICCINI

Mentre sui media continua a fare il giro del mondo l'immagine shock del cadavere di un migrante disteso inerme sul relitto di un gommone alla deriva da due settimane nelle acque libiche del Mediterraneo, dieci rifugiati afgani – tra cui due bambini – provenienti da Lesbo sono sbarcati oggi, giovedì 16 luglio, all'aeroporto di Fiumicino, grazie al primo corridoio umanitario dopo il "lockdown" imposto dalla pandemia di covid-19.

Si tratta dell'ultimo gruppo di profughi che si aggiungono ai 57 già giunti in Italia attraverso diversi viaggi fortemente voluti da Papa Francesco, il quale per mezzo dell'Elenosinergia apostolica e della Comunità di Sant'Egidio, ha donato loro una possibilità di salvezza e la speranza di una nuova vita. Questa storia a lieto fine – presentata alla stampa con una diretta streaming – ha infatti avuto inizio quattro anni fa. Era il 16 aprile 2016, quando il Pontefice a conclusione della storica visita alla stessa isola greca di Lesbo, primo approdo per tantissimi disperati in fuga da conflitti e violenze del Medio Oriente e dell'Africa, con una mossa senza precedenti riportò con sé, sul suo aereo, tre famiglie musulmane: dodici persone in tutto, tra cui sei minori, che scampate agli orrori della guerra siriana erano approdate sull'ultimo lembo di terra europea di fronte alle coste turche, trovando riparo nel campo di Kara Tepe. In quest'ultimo, in quello di Moria visitato da Francesco in occasione del suo tredicesimo viaggio internazionale, e nei dintorni di entrambi vivono oggi in alloggiamenti di fortuna e in condizioni di sovraffollamento e di precarietà, circa ventimila profughi, tra cui ben quattromila minori, molti dei quali non accompagnati: in pratica la metà dei 42 mila dispersi accampati nelle isole dell'Egeo. E sebbene finora a Lesbo non si siano stati registrati casi di coronavirus, il "lockdown" in vigore nei campi fino al 19 luglio oltre ad accrescere le tensioni, rendendo la situazione esplosiva, sta avendo un duro impatto psicologico sui rifugiati, tra i quali si registrano numerosi casi di depressione che in qualche circostanza ha portato persino al suicidio. Lo sanno bene i volontari di

Sant'Egidio, presenti sull'isola tutto l'anno e determinati a restarvi anche in quest'estate di emergenza sanitaria, per distribuire beni di prima necessità e cibo e per sostenere percorsi di integrazione attraverso i corsi di lingua. Un lavoro svolto in collaborazione con la Chiesa cattolica locale, in particolare attraverso la Caritas Hellas.

Quelli giunti oggi dopo oltre sei lunghi mesi di attesa, appartengono a quattro nuclei familiari: si tratta di due genitori e un bambino, di una giovane coppia di sposi, di una vedova con due figli e un single. Non erano riusciti a partire nel dicembre scorso per motivi contingenti; successivamente sono rimasti bloccati dalle misure di contenimento del contagio durante la fase più acuta della pandemia in Europa. Provenienti dall'aeroporto di Atene, allo scalo romano indossavano tutti la mascherina protettiva d'ordinanza; e le donne, che avevano il capo coperto, sono state omaggiate con fiori gialli. Con loro Daniela Pompei, responsabile per i servizi di Sant'Egidio della Comunità. «Il primo corridoio umanitario dopo il "lockdown" – riferisce la Sant'Egidio – è stato reso possibile grazie a una preziosa sinergia tra le autorità italiane e greche», in particolare tra il Viminale, nella persona del Capo dipartimento Michele Bardi, e il ministero dell'Immigrazione e Asilo della Grecia.

Esplesate le procedure di ingresso, i dieci nuovi arrivati sono stati accompagnati alla mensa dei poveri di via Dandolo dove hanno pranzato insieme ai volontari della Sant'Egidio, ricevendo anche il benvenuto da rifugiati già venuti da Lesbo in passato e ormai integrati.

Straordinaria iniziativa ecumenica di solidarietà cristiana e civile, i corridoi umanitari hanno permesso finora a oltre tremila profughi di giungere in Europa. Istituiti in Italia al termine del 2015 sulla base di un Memorandum d'intesa tra il Governo, la Comunità di Sant'Egidio, la Federazione delle Chiese evangeliche (Fcei) e la Tavola valdese, hanno poi una solida base anche in altri Paesi: consentono a chi si trova in «condizioni di vulnerabilità» – come le vittime di violenza o le famiglie con bambini, anziani, malati o disabili – di entrare legalmente nello Stato che li ospita.

Ferma la trattativa con l'Egitto e il Sudan

L'Etiopia ha iniziato il riempimento della diga sul Nilo Azzurro

La pandemia continua a mettere vittime in America Latina

SANTIAGO DEL CILE, 16. La pandemia continua a mettere vittime in America Latina, dove nelle ultime 24 ore i contagiati hanno raggiunto quota 3.526.390, mentre i decessi sono circa 150.802.

Il Brasile continua a detenere il triste primato con 1.666.748 contagi e 75.586 morti. Al secondo e terzo posto si trovano il Perù (377.724 e 12.417) e il Cile (321.205 e 17.186). E proprio in Cile, in piena crisi economica, la Camera dei deputati ha approvato con una maggioranza qualificata un progetto di legge che autorizza a ritirare fino al 10 per cento del denaro versato nel sistema pensionistico privato. L'iniziativa ha creato lacerazioni nella coalizione di governo, dopo che 13 deputati della maggioranza hanno trasgredito il no del presidente Sebastián Piñera, votando a favore della legge presentata dall'opposizione. Il provvedimento passa ora al Senato. Ieri Piñera aveva cercato di frenare il voto annunciando una serie di misure. Saccheggî, veicoli diti alle fiamme e 61 arresti, è il bilancio delle violenze vissute la notte scorsa durante le proteste per chiedere l'approvazione del progetto di legge.

L'Argentina, intanto, registra nuovi record di casi e di decessi, superando la soglia dei 2.000 morti. Nelle ultime 24 ore vi sono stati altri 4.260 contagi e ulteriori 82 morti.

ADDIS ABEBA, 16. L'Etiopia ha iniziato a riempire il bacino della Grand Ethiopian Renaissance Dam (Gerd), la diga sul Nilo Azzurro. Lo ha dichiarato, ieri, il ministro etiopico delle Risorse idriche, l'Irrigazione e l'Energia, Seleshi Bekele, all'emittente statale Ethiopian Broadcasting Corporation. Lo testimoniano le immagini satellitari diffuse dal 27 giugno al 12 luglio, che ritraggono l'incremento dell'acqua nel bacino.

La diga si trova al centro di un'annosa disputa tra Etiopia, Sudan ed Egitto per il controllo delle acque del Nilo. Bekele ha confermato che gli ultimi colloqui trilaterali patrocinati dall'Unione africana si sono conclusi senza risultati tangibili. Permangono divergenze su questioni relative al riempimento e alla gestione della Gerd. L'annuncio dell'avvio del riempimento arriva, difatti, appena un giorno dopo l'ultimo round di negoziati per porre fine alla controversia, che si sono però conclusi senza alcun accordo in merito alle principali preoccupazioni climatiche sollevate da Egitto e Sudan.

Appresa la decisione di Addis Abeba, l'Egitto ha chiesto chiarimenti urgenti. In particolare, preoccupano i tempi di riempimento del bacino. L'Egitto teme per il proprio approvvigionamento idrico, che di-

penderà prevalentemente dal Nilo. Il Sudan ha caldeggiato una soluzione diplomatica, ponendo con l'Egitto dei rilievi tecnici esaminati all'inizio dell'anno anche a Washington, con la mediazione degli Usa prima e, più recentemente, dell'Unione africana. Solo una set-

timana fa il ministro etiopico aveva rassicurato che i negoziati erano «l'unica soluzione» all'annosa questione. Quello della diga è un progetto da circa 5 miliardi di dollari e, una volta ultimato, darà luogo alla centrale idroelettrica più grande del continente.

Rimpasto di governo in Tunisia dopo le dimissioni del premier

TUNISI, 16. Con uno scarso comunicato pubblicato in tarda serata, e una decisione che farà discutere riguardo alla sua validità giuridica, la presidenza del governo tunisino, dopo le dimissioni del suo premier Elyes Fakhfakh, ha annunciato l'estromissione dei ministri del partito islamico Ennahda, ovvero Ahmed Gafouf, Moncef Sliiti, Lotfi Zitoun, Anouar Majfouf, Abdelatif Mekki e Slim Choura.

«Faccendo prevalere l'interesse nazionale, al fine di risparmiare maggiori difficoltà al Paese, rispetto alle promesse e all'etica della vita politica, per evitare un con-

flitto istituzionale, il capo del governo ha presentato oggi le sue dimissioni al Presidente della Repubblica, al fine di consentirgli una nuova via d'uscita alla crisi»: questo lo scarso comunicato pubblicato dall'ufficio del premier tunisino ieri sera per annunciare le dimissioni. La nota afferma inoltre che «il capo del governo continuerà ad assumersi le proprie responsabilità, mettendo in guardia contro chiunque cerchi di danneggiare la sicurezza del Paese e i suoi interessi vitali». In quest'ottica, «Elyes Fakhfakh afferma che la legge sarà applicata senza eccezioni».

Franco Anelli confermato rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore

ROMA, 16. Il Consiglio di amministrazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore ha confermato ieri, all'unanimità, il professor Franco Anelli rettore dell'Ateneo per il quadriennio accademico 2020/2024. La decisione arriva dopo che i docenti della Cattolica si erano ampiamente espressi a favore della riconferma di Anelli, designato da tutte le dodici facoltà dell'Ateneo. Il professor Anelli, che si accinge a guidare per il terzo mandato consecutivo l'Università Cattolica alla vigilia del Centenario della sua fondazione avve-



nuta nel 1921, dopo la nomina ha ringraziato il consiglio di amministrazione e tutti coloro che lo hanno sostenuto.

Professore ordinario di Diritto civile presso la sede di Piacenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore fino all'anno accademico 2011/2012, Anelli insegna attualmente Istituzioni di diritto privato presso la sede di Milano. È autore di numerose monografie, articoli e interventi riconosciuti a livello internazionale.

ROMA, 16. «Questa idea è nata dal grande impegno del grande senso di responsabilità che i capi d'istituto stanno dimostrando per cercare di rendere possibile a settembre una didattica non più a distanza, ma in presenza». Così – in un'intervista a Fabio Colagrande per «Vatican News» – il professor Rosario Salamone, direttore dell'Ufficio scuola del Vicariato, ha illustrato l'iniziativa della diocesi di Roma che punta a superare la didattica a distanza dando gli spazi di alcune parrocchie romane in comodato d'uso alle scuole

della capitale. L'obiettivo è aiutare gli istituti scolastici a riaprire a settembre in piena sicurezza, rispettando le norme anti-covid, ma senza perdere il contatto diretto della didattica.

«In uno spirito di sussidiarietà e coinvolgendo i soggetti istituzionali che sul territorio si devono occupare della formazione e della salute dei ragazzi, abbiamo pensato di mettere a disposizione delle scuole, laddove sarà possibile, gli spazi parrocchiali» ha spiegato Salamone.

«Insieme al Comune di Roma e all'Ufficio scolastico regionale, nella persona di Riccardo Paoletti, si è pensato di trovare questi spazi e metterli a disposizione a norma». L'iniziativa era stata lanciata nei giorni scorsi dal cardinale vicario Angelo De Donatis, e ha preso il via con il coinvolgimento dell'Ufficio per la pastorale scolastica e l'insegnamento della religione cattolica e dell'Ufficio giuridico del Vicariato che sono già in contatto con il Comune e l'Ufficio scolastico regionale.

L'OSSERVATORE ROMANO

GIORNALE QUOTIDIANO POLITICO RELIGIOSO
 (Gruppo editoriale L'Espresso)
 Città del Vaticano
 www.osservatoreromano.it
 06/67800000
 06/67800000

ANDREA MONDA
 direttore responsabile
 Giuseppe Fiorentino
 vicedirettore
 Piero Di Domenico
 caporedattore
 Gaetano Vallini
 segretario di redazione

Servizio vaticano: redazione.vaticano@opv.va
 Servizio internazionale: redazione.internazionale@opv.va
 Servizio culturale: redazione.cultura@opv.va
 Servizio religioso: redazione.religione@opv.va
 Servizio fotografico: telefono 06 678 8433, fax 06 678 8498
 photo@osservatoreromano.it
 www.photosa.it

Segreteria di redazione
 telefono 06 678 8461, fax 06 678 8448
 fax 06 678 8375
 segreteria@opv.va
 Tipografia Vaticana
 Edizione L'Osservatore Romano
 info@osservatoreromano.it
 Newsletter: telefono 06 678 83461, fax 06 678 8375

Tariffe di abbonamento
 Vaticano e Italia: semestrale € 99, annuale € 198
 Europa: € 400, \$ 665
 Africa, Asia, America Latina: € 450, \$ 665
 America Nord, Oceania: € 900, \$ 1.330
 Abbonamenti e diffusione (dalle 8 alle 15.30):
 telefono 06 678 9940, fax 06 678 9945
 fax 06 678 9946, fax 06 678 9946
 info@osservatoreromano.it
 Newsletter: telefono 06 678 83461, fax 06 678 8375

Concessionaria di pubblicità
 Il Sole 24 Ore S.p.A.
 System Comunicazione Pubblicitaria
 Sede legale
 Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
 telefono 02 58120001
 fax 02 58120004
 segreteria@systemcomunicazione.it

Aziende promotrici
 della diffusione
 Intesa San Paolo
 Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
 Società Cattolica di Assicurazione

LABORATORIO

DOPO LA PANDEMIA

«Per chi è responsabile la domanda ultima non è: come me la cavo eroicamente in quest'affare, ma: quale potrà essere la vita della generazione che viene» (D. Bonhoeffer)

Riflessioni dalla Consulta scientifica del Cortile dei gentili

Il virus e gli anziani: storia (e futuro) di un'ingiustizia dichiarata

Dal volume «Pandemia e resilienza. Persona, comunità e modelli di sviluppo dopo la Covid-19» (Consulta scientifica del Cortile dei gentili, Cur Edizioni, Roma, 2020) pubblichiamo il seguente contributo.

di FRANCESCO D'AGOSTINO

Nel gennaio del 2017 il governo del Regno Unito, presieduto da Theresa May, decise di istituire un ministero per la "solitudine" (*Loneliness*), qualificata come una *sad reality of modern life*. Indagini sociologiche di tutto rispetto avevano evidenziato la situazione di isolamento sociale (accettata, ma non intenzionale) di almeno nove milioni tra i sudditi della Regina, una situazione da alterare in modo significativo i requisiti minimi di eguaglianza che sono comunemente ritenuti costitutivi di uno stato moderno, soprattutto se a fondamento democratico. Quali gli effetti socialmente verificabili della *Loneliness*? Una contrazione della speranza media di vita, maggiori probabilità di contrarre patologie particolarmente gravi, trattamenti sanitari (e in particolare ospedalieri) di qualità scaden-

te diffusa e che perciò merita di essere combattuta, perché proietta su coloro che vengono "scartati" (e a maggior ragione su coloro che vengono ritenuti meritevoli di essere scartati) un arrogante giudizio di negazione e soprattutto intrinseca mediocrità. La questione solleva problemi inquietanti, di cui non tutti sembra che abbiano preso adeguata coscienza: ad esempio, non c'è dubbio che molte volte le condizioni di salute che attivano pratiche discriminatorie siano da rapportare a stati e a stili di vita la cui responsabilità va addebitata alle persone stesse che ne soffrono (tormentosa e irrisolta, tra le tante, la questione delle persone in stato di dipendenza cronica da psicofarmaci). Ma non è nemmeno da mettere in dubbio che l'essere aggrediti da malattie di elevata gravità o il venir piegati da impreviste o imprevedibili disabilità dipendono in larga misura dalla casualità e sotto un duplice profilo: è ampiamente casuale la costituzione del patrimonio genetico dei singoli individui, cui va attribuita la causa di molte patologie, ed è parimenti ampiamente casuale essere travolti da eventi che ledono l'autonomia fisico-relazionale

diamente più sano e quindi più suscettibile di guarigione). Sembra anche che l'invito alla firma sia stato ampiamente raccolto. Si potrebbero avanzare diverse spiegazioni psicosociologiche in ordine a questa massiccia adesione alla proposta di sottoscrivere una simile direttiva anticipata di trattamento (anzi, di "non trattamento") obiettivamente problematica, perché non calibrata sulla situazione clinica individuale dei singoli ultra settantenni firmatari, ma su un parametro di carattere assolutamente formale, quello della fascia d'età di appartenenza, indipendentemente dal loro essere malati, sia pur potenziali. Probabilmente chi ha predisposto il modulo ha pensato da una parte alla difficoltà di predisporre strutture ospedaliere in grado di accogliere l'elevato numero di malati inevitabilmente prodotti da una pandemia e sull'opportunità di indurre molti malati ad accettare terapie domiciliari (per quanto di ridotta efficacia), capaci di ridurre la pressione sanitaria, dall'altra è anche possibile pensare che col modulo di cui si è detto si sia voluto far leva sul carattere nobile e altruistico della proposta, ancorché presentata in forma ne-

comunque garantito da queste strutture). Questi dati hanno non solo colpito la pubblica opinione, ma attivato, in particolare in Italia, l'attenzione della magistratura, che ha deciso di indagare per accertare se vi siano responsabilità per queste morti che possano gravare sui dirigenti, sui funzionari e sugli assistenti delle Rsa: di responsabilità purtroppo sembra che ne stiano emergendo molte (anche se, soprattutto nel mondo assistenziale cattolico, ci sono istituzioni di accoglienza che si comportano e continuano a comportarsi in modo impeccabile). Si sta ormai cristallizzando un'opinione: la morte di un così elevato numero di anziani andrebbe attribuita all'incuria che caratterizzerebbe la gestione di queste case di accoglienza, incuria meritevole di biasimo morale e di sanzioni civili e penali. Sono stati però ben pochi i commentatori che hanno portato l'attenzione sul fenomeno sociale che sta alla base di questa vicenda e che merita ormai una riveduta, anche se improbabile, presa di coscienza collettiva. Parlo dell'abbandono fattuale da parte delle famiglie degli anziani ormai incapaci di vivere autonomamente la fase terminale della loro vita, anziani incapaci di gestire quotidianamente la propria alimentazione, la propria igiene e le proprie necessità farmacologiche e infermieristiche. Quando parliamo di abbandono, non dobbiamo necessariamente pensare a un abbandono economico. Nelle società occidentali qualificate mediamente da un significativo benessere sociale, si stanno moltiplicando da anni case di accoglienza private, caratterizzate da diversi standard qualitativi e quindi da diversi livelli di costi, case spesso oggetto di accurate ricerche e di vincenti "prevezioni". Poiché ovviamente istituzioni di questo tipo non possono soddisfare le esigenze delle classi economico-sociali di livello più basso, ecco il sorgere di luoghi di accoglienza garantiti da finanziamenti pubblici e da filantropia privata, secondo modalità diverse tra loro, ma tutte in qualche misura omologhe: si tratta di offrire ai grandi anziani privi di autonomia, o dall'autonomia ormai ridotta al minimo, forme di rifugio che ne garantiscano i diritti civili e soprattutto sanitari. L'opinione ormai più diffusa è che sia molto difficile evitare che la terza e la quarta età vadano incontro mediamente a questo destino. Per tornare all'inizio di queste considerazioni, sembra che la *Loneliness* colpisca più che persone sole, persone abbandonate. Di qui due possibili esiti. Il primo, quello ordinario, che ormai da anni è assolutamente evidente all'osservatore che voglia tenere gli occhi aperti e non autosottificarsi: è il rapidissimo crollo psicologico dell'anziano, subito dopo il ricovero, con conseguenze deleterie almeno su due piani diversi: quello della sua identità psicologica e personale, che può andare incontro a forme gravi di alterazione, e quello, ovviamente ancora più grave,



della sua salute e della sua stessa sopravvivenza, se non di breve almeno di medio periodo. Questi esiti prescindono dalla "qualità" del luogo di accoglienza; sono conseguenti allo sradicamento della persona anziana dal suo consueto ambiente vitale, dal suo confinamento in orizzonti più ristretti, e soprattutto dalla consapevolezza, che è inevitabile che sorga in soggetti della terza e della quarta età, di aver raggiunto nelle case di accoglienza l'ultima tappa del loro viaggio esistenziale, una tappa che ha i caratteri dell'irreversibilità e che non può essere più modulata a partire dalla loro sensibilità e dalle loro esigenze personali, ordinariamente misconosciute nel nuovo contesto vitale che le accoglie. Il secondo esito su cui dobbiamo richiamare l'attenzione, quello straordinario, che è diventato palese in tempo di nuovo coronavirus, è stato efficacemente sintetizzato da Giuseppe De Rita con l'espressione decimazione di un'intera generazione. Ritorniamo a riflettere sui numeri che abbiamo citato prima e che (non dimentichiamolo!) ci sono stati comunicati dall'Oms. Le case di accoglienza, in particolare quelle per anziani, hanno dovuto contare, tra i propri ospiti, una percentuale fuori dal comune di vittime. Il termine decimazione è tragicamente efficace, perché allude direttamente al carattere impersonale del fenomeno: non si tratta di decessi auspicati, pianificati, né meno che mai orientati; si tratta di morti che hanno improvvisamente acquistato un rilievo statistico, che ha preso alla sprovvista tutti i sistemi sanitari e nei confronti del quale i sistemi hanno cercato di elaborare giustificazioni in genere goffe e ben poco convincenti (tutte centrate sull'imprevedibilità del nuovo coronavirus, delle sue modalità di trasmissione e delle patologie da esso attivate). Tuttavia si tratta anche di una decimazione che non fa altro che anticipare quello che ineluttabilmente avverrà tra qualche anno, quando l'operatore della decimazione non sarà più un virus, ma la stessa, orgogliosa (e per molti nobilissima!) volontà degli anziani, sollecitati e indotti dalle autorità sanitarie del

loro Paese a redigere dichiarazioni anticipate di trattamento (come appunto quelle che fan riferimento a una libera rinuncia alle cure), di cui viene ben poco percepito il carattere tragico. Esattamente quello che già sta avvenendo in Olanda, che anche in questo caso, come in quello della legalizzazione dell'eutanasia, sembra che stia anticipando il resto dell'Europa e, forse, del mondo. È doveroso che la magistratura continui il suo lavoro e moltiplichi le sue indagini sulle case di accoglienza e sulle Rsa, per accertare l'esistenza di responsabilità legali. Ma ci sono intere categorie di persone non imputabili penalmente e nei confronti delle quali non si potranno attivare istanze di responsabilità civile, sulle quali però grava una responsabilità umanitaria schiacciante. Si tratta non solo dei figli, dei fratelli o dei coniugi, ma più in generale dei parenti dei tanti e tanti individui non autosufficienti e assolutamente soli che affollano le nostre società. Queste persone non solo estromettono i loro congiunti dalle loro case, ma non si preoccupano di controllare se le residenze cui li affidano abbiano standard dotati di un minimo di decenza: decenza che implica non solo un'adeguata assistenza alberghiera, igienica e sanitaria (oltre che ovviamente, alimentare), ma soprattutto un'assistenza umanitaria, che si espliciti in prossimità, dialogo, interessamento, impegno nei confronti di persone sofferenti nel corpo e nello spirito, tormentate da ansie, da ansie, da angosce e quasi mai rassegnate alla loro condizione terminale. Ma non minori responsabilità gravano sugli stessi ospiti delle case di accoglienza e delle Rsa: essi sono espressione di un'intera generazione, quella che ha creduto alle esaltanti promesse dei cosiddetti Stati del benessere; una generazione all'interno della quale un numero impressionante di coppie ha rinunciato intenzionalmente a fare figli, come se il tempo non dovesse passare per tutti, come se l'avvento della terza e quarta età non dovesse coinvolgere anche loro, come se le risorse filantropiche e quelle finanziarie pubbliche fossero inesauribili. Questa generazione si trova oggi di fronte a quel futuro che avrebbe ben potuto e dovuto prevedere, fronteggiare e anticipare, ma che si è rifiutata di prendere sul serio, ingenuamente fiduciosa che potesse bastare la solenne proclamazione del principio di eguaglianza (anagrafico e terapeutico) a garantirlo. Oggi questa generazione sta dolorosamente prendendo atto che il principio di eguaglianza, pur se ancora non rinnegato da alcuno, sta conoscendo drammatiche torsioni e che le generazioni più giovani (o almeno quelle composte da coloro che continuano a sentirsi tali), come da anni hanno voltato la faccia dall'altra parte di fronte ai problemi della vita nascente, negando a tale fase della vita la stessa dignità che viene riconosciuta (magari a fatica) alla vita già nata, ora la stanno voltando di fronte ai problemi della terza e della quarta età. Che la magistratura continui il suo lavoro. Ma chi è ancora in grado di riflettere, pensi a se stesso, ai suoi cari, alle proprie responsabilità, al mondo in cui vive e che ha contribuito a costruire e che la pandemia da nuovo coronavirus ci sta rivelando in tutta la sua agghiacciante discriminatoria freddezza.



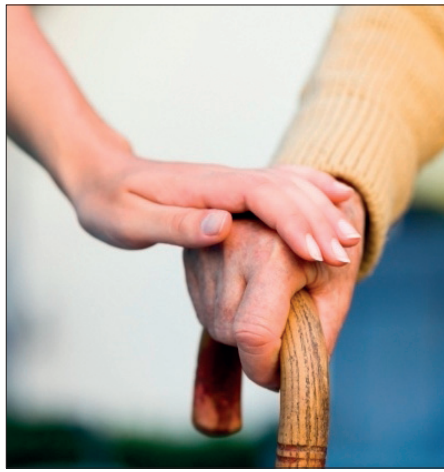
te, soprattutto se paragonati a quelli offerti a pazienti dotati di un supporto familiare, un maggiore fragilità sul piano sociale, identificabile come minore capacità di far valere i propri diritti fondamentali nei confronti dello Stato e dei servizi pubblici. È interessante rilevare che in Europa alcuni paesi, più di altri, si sono interessati all'iniziativa anglosassone (la Germania, le nazioni scandinave, l'Olanda) e hanno aperto dibattiti pubblici sull'opportunità di imitarla. In Italia, e più in generale nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, la notizia proveniente dal Regno Unito è stata accolta più come una curiosità, o come una provocazione, piuttosto che come un'iniziativa sociale meritevole di essere recepita e attivata. Eppure, la questione è di importanza primaria. Non c'è alcun dubbio che il principio di eguaglianza sia costitutivo della modernità, sia a livello etico e religioso sia politico e che esso non possa conoscere eccezioni di sorta, soprattutto per quel che concerne la dimensione anagrafica (si ha il diritto di essere considerati "persone" e di godere pienamente degli stessi diritti dalla nascita fino alla morte).

Tra i diritti che comunemente riteniamo "non negoziabili" poniamo in prima linea il diritto alla salute, come diritto non solo alla "cura", ma anche al potenziamento del benessere fisico. Di conseguenza, ci siamo abituati a rigettare con fermezza quella che è stata efficacemente definita la "cultura dello scarto", la cultura che discrimina i soggetti più "deboli", ponendoli al margine della vita sociale. È una cultura, quella dello scarto, che suscita indignazio-

ne delle persone e le feriscono alterando la loro ordinaria condizione di benessere. Il linguaggio quotidiano sembra essere molto sensibile a questi particolarissimi aspetti dell'esistenza, come si può rilevare osservando (dato che il verbo "salutare" ha la sua evidente radice etimologica nel termine *salus*) il carattere implicitamente augurale che possiedono i "saluti" che si scambiano due persone quando si incontrano (e, all'inverso, il carattere non solo ostile, ma malaugurante, che è intrinseco all'intenzionale "togliere il saluto" a qualcuno). Potremmo fermarci qui, dopo aver svolto queste considerazioni tutto sommato ben banali: se è opportuno soffermarsi su di esse, nelle considerazioni che seguono, dipende dal fatto che la pandemia da nuovo coronavirus sta alterando questo paradigma e in modo particolarmente subdolo.

Partiamo da una notizia, solo apparentemente aneddotica, che è stata riferita in modo molto rapido, e di recente addirittura frettoloso, da ben pochi organi di stampa. Risulterebbe dunque che in Olanda, nel pieno dell'attuale pandemia, tutti gli ultra settantenni avrebbero ricevuto dalle autorità sanitarie del loro Paese un modulo, con un forte invito a sottoscrivere: firmandolo, essi si sarebbero impegnati, ove colpiti da patologie conseguenti all'infezione da nuovo coronavirus, a rinunciare al ricovero ospedaliero per non sottrarre posti a chi avesse avuto più possibilità di loro di guarire grazie alle terapie di alto profilo offerte esclusivamente nei nosocomi (in buona sostanza per non ostacolare le cure a favore di chi fosse più giovane e me-

cessariamente riduttiva e concisa. Le situazioni e gli eventi catastrofici (come da parte di alcuni si dipingono quegli eventi patologici di massa che l'ordinario sistema sanitario e ospedaliero non è in grado di fronteggiare) attivano complessi problemi deontologici e bioetici, tra i quali rilievo preponderante ha la necessità di assumere decisioni rapide e inusuali, come appunto quella, assolutamente tragica, di decidere a chi dedicare le cure più urgenti. A prima vista, sembrerebbe che in Olanda gli stessi "anziani" riconoscerebbero spontaneamente che il progredire dell'età comporterebbe un'obiettiva diminuzione del valore della loro vita, almeno da un punto di vista strettamente sanitario. È proprio così? Spostiamo, almeno provvisoriamente, la nostra attenzione su altri dati: limitiamo la nostra riflessione al numero delle morti, statisticamente impressionante, che si sono verificate nei Paesi occidentali maggiormente colpiti dalla pandemia in molte case di riposo e in Rsa (residenze sanitarie assistite), specializzate in accoglienza delle persone non autosufficienti e in particolare degli anziani e dei malati cronici (ma anche di portatori di handicap, fisici e/o mentali). Il Direttore generale per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge, ha dichiarato in una drammatica intervista, diffusa in rete il 23 aprile 2020, che quasi la metà delle persone decedute per covid-19 sarebbero state ospiti di case di accoglienza (e il riferimento non è certamente a persone invitate, come in Olanda, a esprimere una loro qualsiasi volontà sul trattamento fisico, igienico e sanitario che avrebbe dovuto esser loro



Il 18 luglio 1610 moriva Michelangelo Merisi

A piedi nudi (e sporchi) nella tela

Caravaggio per le chiese romane. Una chiave di lettura a partire dai nuovi studi



Caravaggio, «Madonna dei Pellegrini» (1604-1606, particolare)

di ANDREA LONARDO

Nella *Madonna di Loreto* la creatività iconografica del Merisi è evidente. La Madonna che era sempre stata dipinta in volo sulla Santa Casa, trasportata dagli angeli da Betlemme a Loreto, ora è rappresentata nel momento in cui atterra dinanzi ai due pellegrini appena giunti. I piedi sporchi degli anziani sono in primo piano,

partecipanti: come era usanza essi si scalarono giunti al recinto della Santa Casa e compirono a piedi nudi, proprio come i due rappresentati dal Merisi, l'ultimo tratto di cammino. Tutto è nuovo nell'opera, perché il Merisi riesce ad esprimere in maniera originalissima l'evento. Ma l'obiettivo perenne della fede cattolica è lì: la Vergine con il suo Bambino, il pellegrinaggio ai luoghi della fede, l'inginocchiarsi, la grazia divina che non teme di incontrare il luridume dell'uomo.

Ernes Cavalletti, il committente, aveva partecipato subito prima al pellegrinaggio a Loreto organizzato dalla Confraternita dei Pellegrini con trecento partecipanti. Come era usanza si scalarono giunti al recinto della Santa Casa e compirono l'ultimo tratto di cammino a piedi nudi proprio come i due rappresentati dal Merisi

ma ecco i piedi, altrettanto nudi, ma pulitissimi, della Vergine che appare alla porta della Santa Casa, mentre discende dal cielo, apposta per loro. Ma le antiche fonti caravaggesche parlano del volto di Maria alla maniera del gossip sensazionalistico inventato dalla critica dilettantistica, quasi che il problema fosse la modalità utilizzata per quel volto. No! Ciò che fece parlare di sé era il sudiciume dei due pellegrini al cospetto della assoluta bellezza della Vergine e del suo Figlio che non hanno remore a presentarsi a loro.

Pupillo ha recentemente messo in luce come Ernes Cavalletti, colui che commissionò l'opera, aveva partecipato subito prima al pellegrinaggio a Loreto organizzato dalla Confraternita dei Pellegrini, con trecento

Anche nella *Madonna del serpente* la novità iconografica balza agli occhi. Il Bambino è vero uomo, con le sue pudenda in primissima vista. La tela dei Parafrenieri venne commissionata dalla Confraternita che era incaricata della preparazione del cavallo per le processioni del pontefice. Sant'Anna era la loro patrona, ma la madre della Madonna appartiene ancora all'Antico testamento ed è pertanto rappresentata a lato e non in piena luce, mentre è la Vergine con il suo Figlio ad essere illuminata. Maria e Gesù calpestarono il serpente, cioè il diavolo e il suo peccato: è la vittoria sul peccato originale che avviene a motivo del Bambino, ma tocca anche la Madre, che è, nella tela del Caravaggio, rappresentata come l'Immacolata Concezione. Nel-

la Chiesa cattolica di allora il papa aveva chiesto di sospendere la discussione sulle modalità con cui Maria era stata preservata dal peccato originale, ma non aveva impedito di rappresentare Maria senza peccato, poiché, nella temperie controriformista, forte era il desiderio di riaffermare il ruolo unico della Vergine.

Gli studi recenti mostrano come l'opera non poté permanere in San Pietro perché venne tolta ai Parafrenieri la Cappella per la quale essi l'avevano commissionata. Proprio in quegli anni, infatti, Paolo V Borghese decise l'abbattimento della navata costantiniana che era ancora in piedi: due corpi architettonici di età differente convivevano allora in un ibrido che è oggi difficile immaginare. Nel progetto della nuova navata del Maderno non ci fu più posto per la Cappella dei Parafrenieri che, quindi, nel 1605 dovettero rinunciare.

Il papa prese la storica decisione di abbattere quel manufatto, che era in piedi dai tempi di Costantino, e la tela del Merisi non fu che un particolare dell'enorme evento che vide quella trasformazione colossale. Poiché si accorgono, fra l'altro, che il Merisi, barocco, era più anziano del Merisi e che la tela venne realizzata mentre prendeva forma l'idea della navata barocca.

La *Morte della Vergine* è così l'unico quadro mariano del Merisi che venne rifiutato, anzi l'unico rifiutato fra tutte le sue opere per le chiese romane. Lo dipinse per la chiesa carmelitana di Santa Maria della Scala, ma l'opera fu giudicata troppo «sproporzionata di lascivia e di decoro». Si noti bene: l'accusa non è di eresia. Anzi il Merisi sottolineò la santità della Vergine illuminando il suo corpo di luce, mostrandola con il segno della sua gravidanza benedetta e alludendo al suo essere assunta in cielo con il panno rosso che «spalanca» in alto il dipinto.

Ma l'immagine apparve troppo cruda rappresentata in quella guisa, con Maria su di un tavolo da obitorio. Il Merisi aveva spinto ancora una volta all'estremo il suo desiderio di toccare le corde del cuore dei romani, ma anche qui non si era allontanato dal dogma cattolico. In nessuna delle fonti antiche si trova la benché minima menzione che egli fosse sospettato di eresia. Anzi i registri della parrocchia di San Nicola dei Prefetti recano l'indicazione che egli si confessò e comunicò per Pasqua, come gli archivi dell'Accademia dei Virtuosi ricordano la sua partecipazione all'adorazione eucaristica delle Quarant'ore, probabilmente per la festa della Madonna di San Luca.

La recente mostra *I bassifondi del barocco* ha mostrato ampiamente come i tanti artisti dell'epoca fossero di costumi non integerrimi, ricordando come il Cavalier d'Arpino fu accusato per aver attentato alla vita del Pomarancio e gli vennero trovate in casa due «pistole proibite», mentre Giovanni Baglione ebbe una figlia da una cortigiana e Annibale Carracci morì forse per «ecces-

si» amorosi e addirittura Artemisia Gentileschi venne stuprata da un pittore amico del padre, il Tassi. D'altro canto, i famosi sonetti volgari contro il Baglione furono diffusi dal Gentileschi, dal Longhi e dal Trisegni.

Le fonti smentiscono la visione di un Caravaggio moralmente o teologicamente difforme dai suoi contemporanei: quello che evidenziano, invece, è che bisogna modificare l'idea sulla Roma controriformista poiché

tombale, probabilmente, allude invece alla mensa d'altare che è subito sotto, come appare evidente da una visione dell'opera nel suo contesto originario, ad indicare che quella vittoria è ora presente nella celebrazione eucaristica.

Caravaggio dipinse la *Deposizione* nella serie dei «misteri» di Cristo che i discepoli di san Filippo Neri affidarono al Barocci, al Cavalier d'Arpino, al Pulzone e agli altri. Caravaggio e gli altri pittori dell'epoca

si di un prete tridentino, con la pianeta, mentre un chierichetto fuggiva per l'orrore. L'altare in alto ha ancora una candela accesa, mentre uno dei due battezzati ha la gamba che pende nella vasca battesimale.

La pala d'altare con il *San Matteo e l'angelo* venne commissionata al Merisi dopo il rifiuto della statua del Coberti – il vero rifiuto della Cappella Contarelli.

La prima versione non poteva essere l'originale, perché troppo piccola e assolutamente inadatta a reggere il confronto con le due tele laterali. La si può immaginare come un bozzetto che portò il Merisi alla tela definitiva, quella sì veramente bella e degna con l'angelo magnifico che gli ricorda, contando con le dita, la genealogia di Gesù: «Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe». Matteo è sempre a piedi nudi, ma quanto più caravaggesco è il definitivo rispetto alla debole prima versione.

Si parla, pertanto, a torto di un rifiuto, mentre si dovrebbe insistere sul fatto che la Contarelli rappresentava piuttosto la consacrazione del Merisi e della sua fama.

Anche nel caso della Cappella Cerasi vale lo stesso discorso. Mancano i dati e una cronologia precisa, a motivo della scarsità delle fonti, per comprendere esattamente perché

Le fonti smentiscono la leggenda di un Caravaggio «pittore maledetto» moralmente o teologicamente difforme dai suoi contemporanei. Quello che evidenziano invece è che bisogna modificare le idee che abbiamo sulla Roma dell'epoca molto più variegata rispetto a quello che pensiamo

essa era, in realtà, molto più variegata rispetto all'immaginario moderno. Certo è che tutti i pittori dell'epoca erano in lotta fra di loro, con mezzi leciti e illeciti, non perché sostenitori di diverse visioni religiose, bensì per vincere la concorrenza ed emergere come i migliori.

insieme pregavano nell'Accademia di San Luca, insieme duellavano, ma anche insieme dipingevano. La critica isola il Merisi dal suo contesto, mentre le sue opere ve lo collocano appieno, poiché essi erano un gruppo coeso e collaborativo. Fra l'altro proprio la Chiesa Nuova, con la sua



Caravaggio, «San Matteo e l'angelo» (1600, particolare)

Eppure li ritroviamo tutti insieme a lavorare come nella Chiesa Nuova, voluta da san Filippo Neri, nelle forme che ancora conserva. A Caravaggio venne assegnata la *Deposizione* ed egli dipinse il Cristo, scolpito dalla luce: mentre a destra una pianta ricorda la sua morte reale, a sinistra il sudario tocca una pianta viva, rigogliosa ad indicare, insieme alla luce che illumina il corpo del Signore, la verità della resurrezione. La lastra

maestrosità, ci ricorda quanto sia poco scientifico il preteso pauperismo che Caravaggio avrebbe respirato da san Filippo Neri, poiché anzi il santo esclude il voto di povertà dai suoi, proprio perché potessero possedere ai fini della predicazione: i piedi nudi di Cristo e dei santi in Caravaggio sono, invece, il tipico del modo di rappresentare all'epoca i personaggi del Nuovo testamento.

Ciò appare evidente dalla *Incrociazione di San Matteo* dove, mentre Matteo-Levi e i gabellieri sono vestiti con abiti seicenteschi, Gesù e Pietro, sulla destra, li incontrano a piedi nudi. L'opera vuole destare meraviglia per il fatto che Cristo, vissuto secoli prima, abbia la potenza di chiamare anche oggi i suoi.

Anche in quella tela l'innovazione del Merisi è sconvolgente se solo la si raffronta con l'affresco del Cavalier d'Arpino in alto, nella volta della Cappella. Lì si apre una porta e la luce simbolica, che è al contempo naturale, tocca il capo del figlio del re, che viene resuscitato da san Matteo. Nella *Vocazione*, Caravaggio rovescia i campi del chiaro e dello scuro e la luce perde ogni connotato realistico, divenendo solo simbolica. Già nella Maddalena penitente, Caravaggio aveva sperimentato l'intromissione della luce nel buio dello sfondo ad indicare il sopraggiungere della grazia: questo contrasto di chiaro e scuro diverrà la sua cifra pittorica più evidente.

La *Vocazione* è accompagnata dal *Martirio dell'apostolo*, la prima opera del Merisi per una chiesa. È una tela di soggetto catecumenale: Matteo ha appena celebrato la messa con i neo-battezzati ed indossa le ve-

si passò dalla prima alla seconda versione delle opere, ma quel che è certo è che, mentre la prima *Conversione di san Paolo* è ancora manierista, è la definitiva ad essere pienamente caravaggesca, con l'isolamento delle figure e la piena valorizzazione della luce: san Paolo, cadendo da cavallo, fuoriesce dalla tela e quasi cade, cieco, nelle braccia del visitatore.

Il Merisi, dialogando con l'*Assunzione* dei Carracci che è al centro, ripeté l'iconografia che Michelangelo Buonarroti aveva escogitato per la Cappella Paolina – segno evidente che era talmente accettato in Vaticano da poter accedere alla Cappella del papa per studiarne le opere.

In particolare, è straordinario – sono le conclusioni delle ricerche di chi scrive questo articolo – che il Merisi abbia ripreso dal Buonarroti la torsione del volto di Pietro che, prima di morire, si volge non a guardare chi entra nella Cappella, quanto nella direzione opposta, verso il Tabernacolo e l'altare della celebrazione, a contemplare per l'ultima volta in terra quel Cristo per il quale sta offrendo la vita.

Nel 1610 Caravaggio stava tornando a Roma, poiché sentiva la Roma controriformista, quella dei papi, come la città in cui meglio avrebbe potuto esprimere se stesso, il suo ritorno. La sorte volle, invece, che non ci fosse un secondo periodo romano del Merisi che avrebbe riempito gli occhi e il cuore di nuove sue tele nelle chiese.

Quella firma scritta nel sangue

di GABRIELE NICOLO

Un anno dopo il suo arrivo a Malta, seconda tappa, dopo Napoli, della pericolosa e rocambolesca fuga da Roma per evitare la condanna capitale dovuta all'omicidio di Ranuccio Tomassoni, figlio di un alto ufficiale dello Stato Pontificio, Caravaggio (era il 1608) firmò *La decollazione di san Giovanni Battista* – una grande tela di oltre cinque metri di larghezza – inserendo un seppitello «fra Michelangelo» nel fiotto di sangue che sgorga dalla testa di Giovanni. Lungo la sua carriera fu l'unico caso in cui appose il suo nome su un'opera. La motivazione si lega al fatto che quel «fra» costituisce la dimostrazione che il dipinto venne realizzato prima del 14 luglio dello stesso anno, quando Caravaggio aveva ottenuto la carica di cavaliere dell'obbedienza magistrale, primo e unico grado a cui, all'epoca, poteva aspirare un artista: evidente è dunque il tentativo di riabilitare la propria immagine, uscita incrinata e malconcia dopo l'atto omicida.

Si può comunque rilevare che il pittore, in un certo senso, appose la sua firma in numerose altre tele, inserendo il proprio volto tra i soggetti del quadro. Su questi autoritratti, o presunti tali, la critica non sempre si è trovata concorde. In tale scenario riveste un significativo rilievo il quadro intitolato *Bacchino malato* (1596).

Secondo alcuni studiosi, l'artista realizzò il dipinto usando se stesso come modello riflesso nello specchio, durante la degenza nell'ospedale della Consolazione, dopo aver ricevuto un calcio da un cavallo imbestiato. Caravaggio è stato identificato, per citare altri due esempi, nel generale assiro decapitato, raffigurato nel quadro *Giuditta e Oloferne* (1602) e nell'uomo che regge la lanterna nella *Cattura di Cristo*, dipinto anch'esso realizzato nel 1602. Certamente il caso più eclatante, tra i suoi autoritratti, è quello in cui l'artista si identifica nel gigante sconfitto nei dipinti raffiguranti *David e Golia*.

Se restano dubbi sulla versione del Prado, è invece acclarata la sua «presenza» nella tela della Galleria Borghese, inviata a Scipione Borghese

nel 1610 per sollecitare la grazia papale che gli avrebbe permesso di fare ritorno a Roma. Non si sa con certezza se quel documento sia mai stato scritto: nel frattempo, comunque, Caravaggio – era il 18 luglio 1610 – si spengeva a Porto Ercole. Era nell'ardente attesa che quel documento arrivasse.



«La decollazione di san Giovanni Battista» (1608)

racconto

LA PAROLA DELL'ANNO

di PIERO PISARRA

Racconta, ricorda. È il doppio comandamento che percorre tutta la Bibbia. In un ordine che dà la precedenza al racconto. Perché non c'è memoria senza racconto. Così è anche nel brano dell'Esodo (10, 2) da cui prende avvio il Messaggio del Papa per la Giornata delle Comunicazioni sociali: «Perché tu possa raccontare e fissare nella memoria». Raccontare i prodigi del Signore, tramandare di generazione in generazione le sue gesta. Memoria viva, dinamica. Che ha nel racconto la sorgente principale.

La Bibbia è fatta di racconti, intessuta di storie, anche, forse soprattutto, nei libri poetici, un repertorio di storie narrate e di altre intraviste o sognate, materia di incipit strepitosi («Mio padre era un arameo errante», Deuteronomio 26, 5) e di altrettanto strepitosi colpi di scena, peripezie, svelamenti. È il Grande repertorio delle passioni, in cui troviamo in nuce i generi della nostra letteratura.

L'apologo sul potere? Ecco, nel libro dei Giudici (9, 7-15), gli alberi della foresta che prendono la parola come nel romanzo di Richard Powers, *Il sussurro del mondo* (La nave di Teseo, 2018), premio Pulitzer 2019. Il *mystery* enigmistico? Un difetto di pronuncia, una *password* detta male, può costarvi la vita, se siete dalla parte sbagliata (ancora nel libro dei Giudici: 12, 5-7). Il racconto di spionaggio? Uno fra tutti: le spie mandate in avanscoperta a Gerico e nascoste dalla prostituta Raab (*Giudici* 2, 1-24). E poi, ovviamente, l'epica, le guerre, i drammi passionali, le

La Scrittura è un Grande repertorio delle passioni in cui troviamo «in nuce» i generi della letteratura successiva Dall'apologo sul potere e al racconto di spionaggio E poi, ovviamente, l'epica, le guerre, i drammi passionali le vendette, argomento di romanzi di appendice e di tanti film hollywoodiani

vendette, argomento di romanzi di appendice e di chi sa quanti film hollywoodiani. «MeToo? C'è già tutto nella storia di Susanna e i vecchioni» (*Daniele* 13, 1-64).

Gli studiosi di narrotologia hanno analizzato nei dettagli la costruzione del testo, le peculiarità della retorica biblica, l'uso dei simboli, delle metafore, le sapienti strategie narrative. Ma nelle Scritture c'è un'altra sa-

pienza – patrimonio condiviso della grande letteratura sotto qualsiasi cielo – che fa leva sul nostro bisogno di storie per raccontarci un'altra storia, di un'alleanza, un patto inaudito tra Dio e il suo popolo.

«L'uomo è un essere narrante», ci ricorda il Papa. E non è necessario che sia scrittore di professione per dar vita a nuovi personaggi e a nuove trame, viaggiare nella memoria o

dati i muri delle utopie novecentesche di cui abbiamo visto i risvolti illusori, è venuto, quasi senza accorgersene, il tempo di altri muri. E di altre illusioni propagate in nome di un «cattivismo» rivendicato come realismo e spacciato per virtù. Dimenticando che, da Erodoto in poi, le storie nascono dall'incontro e dal dialogo con l'altro, l'intruso, il clandestino, il diverso, colui che ci ostiniamo a chiamare barbaro, perché si esprime in un idioma diverso dal nostro. Nello spazio lasciato vuoto dalla politica intesa weberianamente come professione e come vocazione, si insinuano così i falsificatori di storie, gli imbonitori, i maestri di fake news, moderni nel lessico ma da cui già la Bibbia metteva in guardia: «Non spargerai false dicerie; non presterai mano al colpevole per far da testimone in favore di un'ingiustizia. Non seguirai la maggioranza per agire male e non deporrai in processo così da stare con la maggioranza, per ledere il diritto» (*Esodo* 23, 1). Sembra storia di oggi ed è storia di sempre.

Complotto, trionfo dell'irrazionale e costruzione del nemico insidiano l'etica, anzi l'*ethos*, del racconto, alimentano storie parallele, narrazioni spaghegate, sono l'anti-storia, *anti-logos*. Perché, aveva ragione George Steiner, «nelle parole, come

«Desidero dedicare il Messaggio di quest'anno al tema della narrazione perché credo che per non smarirci abbiamo bisogno di respirare la verità delle storie buone: storie che edificano, non che distruggano; storie che aiutino a ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme»

(Papa Francesco per la giornata delle comunicazioni sociali 2020)



Il valore terapeutico della narrazione, dalla Bibbia ai romanzi del ventesimo secolo

Il sale delle storie: l'incontro e il dialogo con l'altro

nella fisica delle particelle, c'è la materia e l'antimateria». La parola che cura e il discorso che inganna, ferisce. Un narrazione che avvince e che esalta il piacere dell'ascolto e della lettura. E una che ci conduce verso il basso. Non per i contenuti, o non

solo per i contenuti, ma per la scintilla dello stile, la banalità delle strategie narrative, l'inconsistenza dei personaggi.

L'anti-logos minaccia il racconto e la stessa arte del narrare, come nell'affascinante *Harun e il mare del-*



Un ritratto dello scrittore Cees Nooteboom conservato nel Literatuurmuseum dell'Aia

le storie di Salman Rushdie (1990). In una città triste triste, così triste da aver persino dimenticato il proprio nome, le fabbriche della tristezza riversano sugli abitanti il fumo grigio della monotonia. E anche nell'unica isola di buonumore, un quartiere vecchio e in rovina, dove abitano il cantastorie Rashid Khalifa e il figlio Harun, si infila il veleno del tedio. Rashid, giocoliere di parole, che incantava con i suoi racconti di intrighi amorosi, le saghe di vigliacchi e di eroi, di «principesse, zii malvagi, zie obese, gangster baffuti in pantaloni gialli a scacchi», si accorge di non aver più nulla da raccontare, la sua vena si è inaridita, qualcuno ha contaminato la sorgente di tutte storie.

Mettete al posto delle ciminiere di tristezza le fabbriche dell'odio, i troll, le officine di disinformazione, cambiate il nome del Principe del silenzio con quelli degli apprendisti dittatori tornati in circolazione, ed eccovi in territorio fantasma, perché, secondo la vecchia regola, *mutatio nomine de te fabula narratur*, anche quella di Rushdie.

Non siamo i primi e non saremo gli ultimi a sentirsi nel mezzo di una crisi epocale, davanti all'abisso, i primi ad assistere al ritorno sulla scena pubblica di pulsioni primitive, di logiche tribali e alla distruzione della natura, al diffondersi di nuovi virus e di nuove malattie. «La lucida coscienza disperata di stare nel mezzo di una crisi decisiva è qualcosa di cronico nell'umanità», ricordava Walter Benjamin. Ma l'orizzonte è cambiato. Questa volta la potenza di distruzione accumulata negli arsenali di guerra, il disastro ecologico, le disuguaglianze sempre più stridenti,

Le storie sono un bene fragile da custodire La loro arte richiede pazienza, ascolto la capacità di far scorrere in esse il soffio il ritmo della vita Arte povera che non ha bisogno di amplificatori potenti di strumenti sofisticati «Ridatemi i narratori di villaggio: "In un paese lontano lontano"» esclama un personaggio de «Il giorno dei morti» di Cees Nooteboom

Gli infiniti (e imprevedibili) regali di un dono

Eraldo Affinati e il «metodo-Penny Wirton» in un libro di Fabio Pierangeli

di NICLA BETTAZZI

Il tema cardine della mia poetica è legato ai processi di emancipazione culturale dal stato naturale alla *polis*. Prova a riflettere in questa direzione e troverai una chiave per leggere tutti i miei libri. Da un lato sono interessato allo «scatto predatorio», dall'altro alla convenzione sociale e politica tesa a contenere la violenza umana. Se due uomini si incontrassero in una radura di bosco potrebbero uccidersi. I classici stili dei codici giuridici sono commoventi perché cercano di dominare la nostra natura felina. Ogni volta che un professore spiega qualcosa ai suoi studenti, rinnova nel suo piccolo questo processo millenario». Parole di un dialogo che Fabio Pierangeli riporta nel suo *Eraldo Affinati, La scuola del dono* (Roma, Studium edizioni, 2019, pagine 212, euro 19), un libro insolito, una conversazione a tutto rasoio con Affinati, tesa a ricostruire un percorso umano e letterario, generoso e concretamente etico. Nella prima parte l'autore fa una presentazione puntuale della generazione di scrittori cui Affinati appartiene e scava nel sofferto passaggio «da un radicalismo etico, all'ordinarietà

della condizione quotidiana», in quella perdita di spinta propulsiva che scolla dal reale. Una perdita che Affinati ha rielaborato nel concepire la sua poetica come potenziamento dell'esistenza, i suoi libri come sismografi di eventi, estremi; la guerra, la discriminazione, le rivolte contemporanee, l'immigrazione, vicende che lo spingono a chiedersi la ragione profonda di tanta inclinazione allo «scatto predatorio» e a cercare la possibilità di una canalizzazione positiva. «L'energia di cui parli, oggi la ritrovo negli adolescenti immigrati. Da lì scatta l'emozione religiosa. Non una risposta risolutiva, piuttosto una febbre, un voler cercare la radice del nostro stare al mondo». Affinati racconta di averli sperimentati «la natura felina» e il fascino dello «scatto predatorio» nell'assenza di una vera relazione con i genitori, nel vuoto di un adulto guida. E di aver ricomposto una struttura di valori ideali di riferimento attraverso le letture dei grandi classici.

«Stavo solo. Leggevo Dostoevskij e Tolstoj». Conrad, Hemingway, il colonnello Lawrence, Beppe Fenoglio, su tutti la stella tolosiana dal quale assorbe la prospettiva antropologico-religiosa, il desiderio di ricomposizione, di unità della persona. Un aspetto che nel tempo emerge con più forza, unito all'elemento pedagogico,

all'insegnamento vissuto come riparo dalle «passioni deliranti» e sul quale si concentrano gli ultimi libri. L'uomo di Affinati è fatto per la relazione, per entrare in contatto, per insegnare imparando, accettando la propria e altrui «finitudine», dove tradizione e progettualità sono, esperienze inscindibili. «Da qui l'intuizione che la gratuità, senza alcun corrispettivo

ricca appendice dove sono elencati i libri di Affinati corredati da significative recensioni. Come quella di Orazio Bonanno per *Via dalla piazza classe. Educare per vivere* (Milano, Mondadori, 2019, pagine 245, euro 18) un libro che è rielaborazione narrativa di interventi, esperienze testimonianze sulle scuole Penny Wirton. «La verità – scrive Bonanno – è

L'uomo è fatto per la relazione, per entrare in contatto per insegnare imparando, accettando la propria e altrui "finitudine" Da qui l'intuizione che la gratuità senza alcun corrispettivo ideologico o militante debba essere il contenuto, l'humus, dell'azione di ognuno

ideologico o militante debba essere il contenuto, l'humus, dell'azione di ogni singolo individuo». Ed è la scuola, a suo avviso, lo spazio privilegiato per migliorare «la qualità delle relazioni umane, piazza di scambi e stupori, (...) di certezze da distruggere, tesi da contestare (...) strumento decisivo di resistenza etica». Il libro di Pierangeli si completa con una

che senza questi ragazzi e queste ragazze non ci sarebbe l'Affinati scrittore di oggi, ci sarebbe Eraldo con tutta la sua umanità e fragilità. Così come non si può scindere l'Affinati scrittore dall'Affinati insegnante e maestro. Nella maggior parte dei casi queste due figure sono giustapposte, nel caso di Affinati si sovrappongono e diventano un'unica cosa».

minacciano la stessa sopravvivenza del pianeta e la possibilità di una storia comune, di un racconto condiviso.

Ecco perché il richiamo del Papa ad aver cura delle storie giunge nel momento opportuno. Le storie sono un bene fragile, da custodire. La loro arte richiede pazienza, ascolto, la capacità di far scorrere in esse il soffio, il ritmo della vita. Arte povera, che non ha bisogno di amplificatori potenti, di strumenti sofisticati. «Ridatemi i narratori di villaggio: "In un paese lontano lontano"», esclama un personaggio del bel romanzo di Cees Nooteboom, *Il giorno dei morti* (Iperborea, 2001).

Ma se è necessario custodire la memoria del passato, coltivare la biblioteca dei ricordi – bene ancor più prezioso nelle culture che privilegiano l'oralità – a ogni generazione è chiesto di inventare i propri racconti, resistere ai principi del silenzio che vorrebbero controllare o prosciugare il mare delle storie. E anche per la Chiesa si apre ogni volta un cantiere immenso: narrare la fede nella lingua del tempo. È l'aggiornamento indispensabile, in fedeltà a Gesù di Nazareth, il Rabbi che insegnava in parabole, Maestro delle storie.

Nella lettera al G20 la preoccupazione di organizzazioni cristiane

Costruire nuovi modelli di sviluppo

GINEVRA, 16. L'emergenza sanitaria in corso ha portato e sta portando in tutto il pianeta lutti e sofferenze indicibili. Tuttavia può anche rappresentare un'occasione forse unica per ripensare in profondità i modelli di sviluppo. E quanto, in sintesi, sostengono quattro importanti organizzazioni - World Council of Churches (Wcc), Comunione mondiale delle Chiese riformate (World Communion of Reformed Churches, Wcr), Federazione luterana mondiale e Consiglio per la missione mondiale (Council for World Mission, Cwm) - in rappresentanza di oltre 500 milioni di cristiani nel mondo. In una lettera aperta indirizzata nei giorni scorsi ai leader del G20 si esprime infatti «profonda preoccupazione» per come la pandemia da covid-19 e la relativa crisi economica e sanitaria abbiano continuato a distruggere vite e mezzi di sussistenza in vari Paesi del mondo. I firmatari del documento ricordano come l'emergenza sanitaria «ad oggi ha provocato oltre mezzo milione di morti, disoccupazione di massa, aumento dei debiti, povertà e disuguaglianza in quasi tutte le aree del mondo».

«Questo momento - scrivono - ci offre la possibilità senza precedenti di ricostruire tutti insieme un

sistema differente che alimenti la salute, il benessere e la resilienza delle comunità e del pianeta per le generazioni future. Le misure e le politiche post covid devono andare di pari passo con un'azione urgente e ambiziosa per affrontare la crisi climatica».

Nella lettera gli organismi cristiani sottolineano che le persone non vogliono tornare semplicemente alla «vecchia normalità». Affinché siano attuati cambiamenti realistici e sostenibili, i dibattiti, gli incontri e le riunioni «devono svolgersi anche sotto l'egida delle Nazioni Unite, dove vi è un'ampia partecipazione dei Paesi e della società civile».

I rappresentanti religiosi sono fermamente convinti che sia giunto il momento di «stanziare adeguate risorse finanziarie per garantire la salute pubblica e per la protezione sociale di centinaia di milioni di persone - si legge ancora nel testo - i cui mezzi di sostentamento sono stati decimati a causa della pandemia e delle relative misure di contenimento», messe in atto dai diversi governi.

Alla luce di quanto sottolineato nella lettera, gli organismi ecumenici chiedono ai partecipanti al prossimo vertice del G20, che si terrà dal 21 al 22 novembre prossimo a Rya-

dh, capitale dell'Arabia Saudita, di poter «condividere, a nome delle Chiese, alcune proposte da prendere in considerazione» anche in occasione delle prossime riunioni dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali.

I firmatari chiedono interventi urgenti nel breve periodo, «cioè significa: test a tappeto, fornitura di dispositivi di protezione, assicurazione sanitaria, vaccinazioni accessibili e convenienti, sussidi al reddito di base, assistenza per la disoccupazione e sostegno alle piccole imprese». Bisogna «annullare i debiti esterni dei Paesi a basso e medio reddito (deletti anche prima dell'arrivo del coronavirus) - sollecitano gli organismi religiosi - per liberare risorse affinché i governi possano così rispondere efficacemente alla pandemia».

Secondo i firmatari, serve inoltre «costruire la resilienza e il sostentamento delle persone e delle comunità» e «attuare una riforma fiscale globale per finanziare la ripresa». Tutto ciò comprenderebbe: l'attuazione di una tassa progressiva sul patrimonio, imposte sulle transazioni finanziarie sia a livello nazionale che globale; nonché la reintroduzione di plusvalenze e di tasse di successione; misure per frenare l'evasione e l'elusione fiscale; e piani preventivi per debellare la tratta e la schiavitù e interventi economici per far fronte a debiti sociali e disastri ecologici. Inoltre, gli organismi religiosi chiedono che venga applicata una tassa covid-19 sui «super ricchi», sugli investimenti azionari, sui fondi speculativi, nonché sulle multinazionali e le società digitali che praticano l'e-commerce che stanno raccogliendo rendimenti ancora maggiori dall'attuale crisi. I firmatari chiedono anche di inserire nel piano di recupero covid-19 a medio e lungo termine la salvaguardia dei beni pubblici e dei beni comuni ecologici. E di privilegiare quelle aree del mondo dove mancano l'istruzione, l'acqua e i servizi igienico-sanitari, le energie rinnovabili.

«Le nostre organizzazioni - conclude la lettera - rappresentano oltre 500 milioni di cristiani in tutto il mondo. Auspichiamo che prendiate in seria in considerazione le nostre proposte nelle vostre deliberazioni durante il G20». Tra i firmatari del documento: Ioan Sauca, segretario generale ad interim del Wcc; Martin Junge, segretario generale della Federazione luterana mondiale; Chris Ferguson della Comunione mondiale delle chiese riformate e Collin Cowan, segretario generale del Council for World Mission.



La Conferenza delle Chiese europee per la pace e la giustizia

Insieme testimoni di speranza

BRUXELLES, 16. ««Insieme testimoni di speranza», questa è la parola d'ordine che il Consiglio di direzione della Conferenza delle Chiese europee (Cec) ha scelto per guidare il piano strategico adottato per il periodo 2019-2023. Una parola che evoca i principi fondamentali che ispirano l'azione della Cec che ha ormai sessanta anni di esistenza: l'affermazione dei legami interecclesiali; la cooperazione ecumenica in Europa; la volontà di testimoniare del Vangelo al cuore della società, non solo attraverso una predicazione del Cristo che riconcilia il mondo attraverso la sua opera di pace e di giustizia, ma anche grazie alla presenza e alla parola della Chiesa al cuore della città e delle sfide del mondo: sono le parole di introduzione del rapporto annuale della Cec per il 2019, espresse dal suo presidente, il pastore francese Christian Krieger. «Fin dalla sua fondazione nel 1959 - ricorda - la Cec non ha mai cessato di promuovere la pace e la riconciliazione in un'Europa ferita e devastata da due grandi conflitti, ma le numerose e profonde mutazioni permanenti delle nostre società in questo ventunesimo secolo rendono più che mai necessarie la presenza e la parola della Chiesa presso le istituzioni europee oggi in cerca di rifondazione; una parola che la Cec porta e cerca di rendere udibile nel frastuono del mondo».

Il rapporto è suddiviso in tre parti, che corrispondono alle tre tematiche contenute nel piano strategico per il periodo 2019-2023, definito - ricorda il segretario generale, Jørgen Skov Sørensen - durante l'Assemblea generale del 2018, tenutasi a Novi Sad, in Serbia: il rafforzamento della pace, della giustizia e della

riconciliazione in Europa; il rafforzamento della fraternità ecumenica e la promozione della missione della Chiesa; la diffusione della voce delle Chiese in Europa e nelle istituzioni europee. «Tuttavia - rileva - il lavoro compiuto nel 2019 ha riguardato anche argomenti molto concreti, come le migrazioni, i diritti umani, la bioetica e la protezione dell'ambiente».

Tra gli eventi principali del 2019, la conferenza sulla pace organizzata dalla Cec a Parigi. Relatori di varie confessioni cristiane, nonché di tradizione ebraica e musulmana, hanno riflettuto insieme sul tema, valutando le ripercussioni dei trattati di pace firmati a Versailles nel 1919.

La Cec ha anche evocato il dialogo tra le Chiese storiche e le Chiese dei «migranti» e delle «minoranze etniche». Questo tema è stato sviluppato da teologi e leader ecumenici in una riunione della Cec svoltasi in Finlandia.

La presenza della Cec a Bruxelles e Strasburgo, sottolinea il rapporto, consente alle Chiese di dialogare con le istituzioni, in particolare con l'Unione europea e il Consiglio d'Europa. Nel 2019, in occasione della Festa dell'Europa, celebrata il 9 maggio, i responsabili della Cec si sono espressi davanti ai leader europei riuniti per il vertice Ue sul futuro del continente, a Sibiu, in Romania, cogliendo l'occasione per pro-

clamare i valori comuni che modellano il futuro dell'Europa, e in grado di riunire le nazioni europee per una pace duratura.

La sesta edizione dell'unità estiva sui diritti umani, tenutasi a Lisbona, ha affrontato la questione della libertà di espressione durante questo periodo di crescente populismo. Oltre 60 partecipanti provenienti da diverse nazioni, etnie e religioni hanno individuato insieme i diversi modi per difendere la libertà di espressione e contrastare i discorsi di odio e i crimini di odio, in particolare nei contesti religiosi. Le questioni del populismo e dei diritti umani sono state oggetto di un simposio della Cec organizzato a Malaga, in Spagna.

Nel resoconto si ricorda anche il convegno intitolato «Il contributo delle Chiese per una società sostenibile. Tra disperazione e speranza: cosa si deve fare e come lo facciamo?», organizzato dal 25 al 28 maggio a Oslo dalla Chiesa di Norvegia in collaborazione con la Rete cristiana europea per l'ambiente (Ecen).

Nel corso dell'anno, infine, la Commissione delle Chiese per i migranti in Europa (Ceme) ha continuato a sostenere con forza la protezione dei rifugiati, formulando in particolare raccomandazioni per quanto riguarda la Direttiva sui rimpatoli della Commissione europea.

Nel 2021 il secondo incontro dei giovani olandesi

Con l'entusiasmo della fede

ROTTERDAM, 16. Si svolgerà dal 29 al 31 gennaio del 2021, sull'isola di Ameland, il secondo incontro nazionale dei giovani promosso dalla Chiesa nei Paesi Bassi. Il primo di questi eventi si era svolto nel 2019, per permettere ai giovani che non potevano andare a Panamá, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù (Gmg) di riunirsi insieme per il cosiddetto «WJD@home», la «Gmg a casa». Quel momento è stato «un grande successo, con oltre un centinaio di partecipanti», ha ricordato Desirée Bühler, responsabile della pastorale giovanile della diocesi di Rotterdam. Non solo, l'appuntamento dello scorso anno, ha spiegato la responsabile della pastorale «aveva suscitato un grande entusiasmo non solo tra i giovani che vi hanno preso parte, ma tra tutti quelli che hanno lavorato per prepararlo e con i vescovi». Alla luce del successo ottenuto, si è pensato a una continuazione e a un nuovo incontro per i giovani olandesi dai 15 anni in su. Per l'occasione, saranno organizzati degli autobus che andranno in giro per le diocesi del Paese, dove li attenderanno i giovani che parteciperanno all'evento. A bordo dei pullman, e accompagnati dai vescovi e dai responsabili della pastorale giovanile, si receranno all'imbarco del traghetto per recarsi all'isola di Ameland, già dalla sera di venerdì 30 gennaio, cominceranno i momenti di scambio e condivisione, catechesi, spazi di dialogo e di festa, caratterizzati dallo slogan della Gmg: «Alzati, Ti costitui testimonio di quel che hai visto».

«Il tema - ha spiegato Desirée Bühler - è legato a Papa Fran-

sco ed è uno degli argomenti che conducono sulla strada verso la Giornata mondiale della gioventù in Portogallo (2023). Si tratta di un tema che, come sempre, ha a che fare con l'alzarsi e il muoversi. Sostenere la fede, investire nella relazione con Dio e andare incontro verso il prossimo - conclude - sarà ciò di cui si occuperà il fine settimana del prossimo gennaio».

Dal 1° giugno scorso, secondo le disposizioni del governo, sono potuti tornare nelle chiese, dove però possono partecipare alla celebrazione eucaristica con un massimo di 30 fedeli alla volta, a prescindere dalla dimensione dell'edificio. Le autorità locali hanno già annunciato che «presto i corsi potranno esercitarsi ed esibirsi di nuovo, ma solo a determinate condizioni».

ASL F6
Bando di gara - CIG 832934046 - CUP I1817000520002
È indetta una procedura aperta telematica su Empulsa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - P.D. Puglia 2014/2020 - Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione 4.1 Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - P.D. Terna Masselli Macchia di San Severo. Importo a base di gara: € 1.299.946,34 (compreso oneri per la sicurezza. Scadenza delle offerte: 20/08/2020 - Ore 15:00. Invio alla G.U.E. 06/07/2020. R.R.U.P. Ing. Rita Acquaviva

ASL F6
Bando di gara - CIG 832917524 - CUP G31817000670002
È indetta una procedura aperta telematica su Empulsa, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - P.D. Puglia 2014/2020 - Asse prioritario IV "Energia sostenibile e qualità della vita" Azione 4.1 Interventi per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici - P.D. Terna Masselli Macchia di San Severo. Importo a base di gara: € 1.070.000,00 (compreso oneri per la sicurezza. Scadenza delle offerte: 20/08/2020 - Ore 15:00. Invio alla G.U.E. 06/07/2020. R.R.U.P. Ing. Rita Acquaviva



La santità è per tutti

Sarà online il terzo congresso della gioventù polacca della diaspora

VARSAVIA, 16. A causa della diffusione della pandemia di coronavirus si svolgerà in modalità virtuale il terzo Congresso della gioventù polacca della diaspora. Lo ha reso noto monsignor Wiesław Lechowicz, vescovo

ausiliare di Tarnów e delegato per l'emigrazione della Conferenza episcopale di Polonia, in un invito rivolto a tutti, «indipendentemente dall'età o dal paese in cui attualmente si vive». Intitolato «Chiamato alla santità», l'evento online, previsto il 1° agosto, comprenderà momenti di dialogo, di dibattito e una preghiera comune. E sarà anche occasione, nel centenario della nascita di san Giovanni Paolo II, per ascoltare una riflessione di monsignor Lechowicz sulla vocazione alla santità, sulla scia dell'insegnamento di Francesco e nella vita di Karol Wojtyła.

Il Congresso del 1° agosto, rende noto il sito dell'episcopato, darà il via ad una serie di incontri virtuali, a seguito della crisi sanitaria, durante i quali i giovani delle comunità polacche di tutto il mondo potranno conoscersi, restare in contatto e approfondire le loro relazioni e la loro formazione cristiana.

Il primo congresso della diaspora è stato organizzato nel luglio del 2016, nell'ambito della Giornata mondiale della gioventù e ha riunito circa 250 persone di origine polacca da oltre 20 Paesi. Il secondo incontro, che si è tenuto a Varsavia dal 28 luglio al 5 agosto 2018, ha visto di nuovo la partecipazione di più di 200 giovani provenienti da Austria, Belgio, Bielorussia, Brasile, Francia, Grecia, Spagna, Romania, Kazakistan, Lituania, Moldavia, Germania, Norvegia, Paraguay, Russia, Ucraina,

Stati Uniti, Uzbekistan, Ungheria, Gran Bretagna, Italia.

Sempre quest'estate, inoltre, per incoraggiare soprattutto i giovani a partecipare alla messa domenicale anche durante le vacanze, la Conferenza episcopale polacca ha annunciato che pubblicherà sui social media foto delle chiese, dei santuari, delle cappelle in cui andranno a pregare i fedeli, grazie all'hashtag #WakacynMozz. In un messaggio pubblicato sul sito dei vescovi, il portavoce, don Paweł Rytel-Andrianik, osserva: «Indipendentemente da do-

ve trascorrerete le vostre vacanze, troverete comunque una chiesa nelle vicinanze. Anche se siete all'estero e non conoscete la lingua del posto, andate ugualmente a messa. Se non conoscete l'idioma locale, potete scaricare le letture del giorno in polacco». In questo modo, prosegue «avrete l'opportunità di farvi scoprire chiese e monumenti che altri non conoscono e rendere testimonianza, al tempo stesso, della vostra fede e dell'importanza dell'Eucaristia dopo mesi di lontananza dovuta alla pandemia».



Lutto nell'episcopato

Monsignor Eugenio Scarpellini, vescovo di El Alto, è morto la mattina di mercoledì 15 luglio in Bolivia, a causa del covid-19. È il primo presule italiano vittima della pandemia, ma non nella sua terra d'origine - che pure è stata tra le più colpite del paese - bensì in quella in cui viveva come missionario da oltre trent'anni. Era infatti nato in Verdellino, nella diocesi di Bergamo, l'8 gennaio 1954, ed era stato ordinato sacerdote il 17 giugno 1978. Partito come prete *fida domini* per la Bolivia nel 1988, il 15 luglio 2010 era stato eletto alla Chiesa titolare di Bidá e al contempo nominato ausiliare di El Alto. Aveva ricevuto l'ordinazione episcopale il 9 settembre dello stesso anno e il 25 luglio 2015 era stato trasferito come ordinario alla sede residenziale di El Alto.

Congregazione per la Dottrina della Fede

Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici

NOTA BENE:

a. oltre che per i delitti previsti dall'art. 6 delle *Normae promulgatae dal motu proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela»*, quanto segue è da osservarsi — con gli eventuali adattamenti — in tutti i casi di delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede;

b. nel seguito verranno adottate le seguenti abbreviazioni: CIC: *Codex Iuris Canonici*; CCEO: *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*; SST: *motu proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela»*; Norme emendate 2010; VELM: *motu proprio «Vos estis lux mundi»* — 2019; CDF: *Congregatio pro Doctrina Fidei*.

1. Introduzione

Per rispondere alle numerose domande sui passi da seguire nelle cause penali di propria competenza, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha predisposto questo *Vademecum* destinato, in primo luogo, agli Ordinari e agli Operatori del diritto che si trovano nella necessità di dover tradurre in azioni concrete la normativa canonica circa i casi di abuso sessuale di minori compiuti da chierici.

Si tratta di una sorta di "manuale", che dalla *notitia criminis* alla definitiva conclusione della causa intende prendere per mano e condurre passo passo chiunque si trovi nella necessità di procedere all'accertamento della verità nell'ambito dei delitti sopra menzionati.

Non è un testo normativo, non innova la legislazione in materia, ma si propone di rendere più chiaro un percorso. Nonostante ciò se ne raccomanda l'osservanza, nella consapevolezza che una prassi omogenea contribuisce a rendere più chiara l'amministrazione della giustizia.

I riferimenti principali sono i due Codici vigenti (CIC e CCEO); le *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, nella versione emendata del 2010, emanate con il *motu proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela»*, tenuto conto delle innovazioni apportate da *Rescripta ex Audientia* del 3 e 6 dicembre 2019; il *motu proprio «Vos estis lux mundi»*; e, non da ultimo, la prassi della Congregazione per la Dottrina della Fede, che negli ultimi anni si è sempre più precisata e consolidata.

Trattandosi di uno strumento duttile, si prevede che esso possa essere ampliato, perfezionato, e, ogni qual volta si dovesse modificare la normativa di riferimento o la prassi della Congregazione rendesse necessarie precisazioni ed emendamenti.

Non sono state volutamente contemplate nel *Vademecum* le indicazioni sullo svolgimento del processo penale giudiziale nel primo grado di giudizio, nella convinzione che la procedura illustrata nei Codici vigenti sia sufficientemente chiara e dettagliata.

Il desiderio è che questo strumento possa aiutare le Diocesi, gli Istituti di Vita consacrata e le Società di vita apostolica, le Conferenze episcopali e le diverse circoscrizioni ecclesastiche a meglio comprendere e attuare le esigenze della giustizia su un *delictum gravis* che costituisce, per tutta la Chiesa, una ferita profonda e dolorosa che domanda di essere guarita.

I. Che cosa configura il delitto?

1. Il delitto di cui si sta trattando comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore (cfr. can. 1395 § 2 CIC; art. 6 § 1, 1° SST).

2. La tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione.

3. Il concetto di "minore" per quanto riguarda i casi in questione è variato nel tempo: fino al 30 aprile 2001 si intendeva la persona con meno di 16 anni di età (anche se in alcune legislazioni particolari — per esempio USA [dal 1994] e Irlanda [dal 1996] — l'età era già stata innalzata ai 18 anni). Dal 30 aprile 2001, quando fu promulgato il *motu proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela»*, l'età è stata universalmente innalzata ai 18 anni, ed è l'età tuttora vigente. Di queste variazioni bisogna



Un momento della liturgia penitenziale durante l'«Incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa» (23 febbraio 2019)

tenere conto quando si deve definire se il "minore" era effettivamente tale, secondo la definizione di Legge in vigore al tempo dei fatti.

4. Il fatto che si parli di "minore" non incide sulla distinzione, che si desume talora dalle scienze psicologiche, fra atti di "pedofilia" e atti di "efebefilia", ossia con adolescenti già usciti dalla pubertà. La loro maturità sessuale non influisce sulla definizione canonica del delitto.

5. La revisione del *motu proprio SST*, promulgata il 21 maggio 2010, ha sancito che al minore vanno equiparate le persone che hanno abitualmente un uso imperfetto della ragione (cfr. art. 6 § 1, 1° SST). Circa l'uso dell'espressione "adulto vulnerabile", altrove descritto come "ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa" (cfr. art. 1 § 2, b VELM), va ricordato che tale definizione integra fattispecie più ampie rispetto alla competenza della CDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi "ha abitualmente un uso imperfetto di ragione". Altre fattispecie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti (cfr. art. 7 § 1 VELM).

6. SST ha inoltre introdotto (cfr. art. 6 § 1, 2° SST) tre nuovi delitti che riguardano una tipologia particolare di minori, ossia acquisire, detenere (anche temporaneamente) e divulgare immagini pornografiche di minori di 14 anni (dal 1° gennaio 2020: di 18 anni) da parte di un chierico a scopo di libidine in qualunque modo e con qualunque strumento. Dal 1° giugno al 31 dicembre 2019 l'acquisizione, la detenzione, e la divulgazione di materiale pornografico che coinvolga minori fra i 14 e i 18 anni di età commessi da chierici o da membri di Istituti di Vita consacrata o di Società di vita apostolica sono delitti di competenza di altri Dicasteri (cfr. art. 1 e 7 VELM). Dal 1° gennaio 2020 la competenza è della Congregazione per la Dottrina della Fede.

7. Si sottolinea che questi tre delitti sono canonicamente perseguibili solo a partire dall'entrata in vigore

di SST, cioè dal 21 maggio 2010. La produzione di pornografia con minori, invece, rientra nella tipologia di delitto indicata nei nn. 1-4 del presente *Vademecum* e, quindi, va perseguita anche prima di tale data.

8. Secondo il diritto dei religiosi appartenenti alla Chiesa latina (cfr. can. 695 ss. CIC), il delitto di cui al n. 1 può comportare anche la dimissione dall'Istituto religioso. Si nota fin d'ora quanto segue: a/ tale dimissione non è una pena, ma è un atto amministrativo del Moderatore supremo; b/ per decretarla, deve essere scrupolosamente osservata la procedura relativa, descritta nei can. 695 § 2, 699, 700 CIC; c/ la conferma ex can. 700 CIC del decreto di dimissione va richiesta alla CDF; d/ la dimissione dall'Istituto comporta la perdita dell'incorporazione nell'Istituto e la cessazione dei voti e degli obblighi derivanti dalla professione (cfr. can. 701 CIC), e il divieto di esercitare l'Ordine ricevuto finché non siano verificate le condizioni di cui al can. 701 CIC. Si applicano le medesime regole, con gli opportuni adattamenti, anche per i membri definitivamente incorporati nelle Società di Vita apostolica (cfr. can. 746 CIC).

II. Che cosa fare quando si riceve un'informazione su un possibile delitto (notitia de delicto)?

a/ Che cosa s'intende per *notitia de delicto*?

9. La *notitia de delicto* (cfr. can. 1717 § 1 CIC; can. 1468 § 1 CCEO; art. 16 SST; art. 3 VELM), che viene talora chiamata *notitia criminis*, è qualunque informazione su un possibile delitto che giunga in qualunque modo all'Ordinario o al Gerarca. Non è necessario che si tratti di una denuncia formale.

10. Questa *notitia* può dunque avere varie fonti: essere presentata formalmente all'Ordinario o al Gerarca, in modo orale o scritto, dalla presunta vittima, dai suoi tutori, da altre persone che asseriscono di essere informate dei fatti; giungere all'Ordinario o al Gerarca durante l'esercizio dei suoi doveri di vigilanza; essere presentata all'Ordinario o

al Gerarca dalle autorità civili secondo le modalità previste dalle legislazioni locali; essere diffusa dai mezzi di comunicazione di massa (ivi compresi i *social media*); giungere a sua conoscenza tramite le voci raccolte, e in ogni altro modo adeguato.

11. Talvolta, la *notitia de delicto* può giungere da fonte anonima, ossia da persone non identificate o non identificabili. L'anonimato del denunciante non deve far ritenere falsa in modo automatico tale *notitia*; tuttavia, per ragioni facilmente comprensibili, è opportuno usare molta cautela nel prendere in considerazione tale tipo di *notitia*, che non va assolutamente incoraggiato.

12. Allo stesso modo, non è consigliabile scartare aprioristicamente la *notitia de delicto* che perviene da fonti la cui credibilità può sembrare, ad una prima impressione, dubbia.

13. Talora, la *notitia de delicto* non fornisce dettagli circostanziati (nominativi, luoghi, tempi...). Anche se vaga e indeterminata, essa deve essere adeguatamente valutata e, nei limiti del possibile, approfondita con la debita attenzione.

14. Bisogna ricordare che una notizia di *delictum gravis* appresa in confessione è posta sotto lo strettissimo vincolo del sigillo sacramentale (cfr. can. 983 § 1 CIC; can. 733 § 1 CCEO; art. 4 § 1, 5° SST). Occorre pertanto che il confessore che, durante la celebrazione del Sacramento, viene informato di un *delictum gravis*, cerchi di convincere il penitente a rendere note le sue informazioni per altre vie, al fine di mettere in condizione di operare chi di dovere.

15. L'esercizio dei doveri di vigilanza in capo all'Ordinario e al Gerarca non prevede che egli debba esercitare continui controlli investigativi a carico dei chierici a lui soggetti, ma non consente neppure che egli si esima dal tenersi informato circa le loro condotte in tale ambito, soprattutto se sia giunto a conoscenza di sospetti, comportamenti scandalosi, condotte che turbano gravemente l'ordine.

b/ Quali azioni si devono intraprendere quando si è ricevuta una *notitia de delicto*?

16. L'art. 16 SST (cfr. anche can. 1717 CIC e 1468 CCEO) dispone

che, ricevuta una *notitia de delicto*, si svolga un'indagine previa, qualora la *notitia de delicto* sia "*saltem verisimilis*". Se tale verisimiglianza risultasse non fondata, si può non dare seguito alla *notitia de delicto*, avendo cura tuttavia di conservare la documentazione insieme a una nota nella quale illustrare le ragioni della decisione.

17. Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l'autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi.

18. Considerata la delicatezza della materia (data per esempio dal fatto che i peccati contro il sesto comandamento del Decalogo sono raramente avvenuti in presenza di testimoni), il giudizio circa l'assenza di verisimiglianza (che può portare all'omissione dell'indagine) sarà emesso solo in caso di manifesta impossibilità di procedere a norma del Diritto Canonico: per esempio, se risulta che, al tempo del delitto di cui è accusata, la persona non era ancora chierico; se risulta evidente che la presunta vittima non era minore (su questo punto, cfr. n. 3); se è un fatto notorio che la persona segnalata non poteva essere presente sul luogo del delitto nel momento in cui sarebbero avvenuti gli addebiti.

19. Anche in questi casi, comunque, è consigliabile che l'Ordinario o il Gerarca dia alla CDF comunicazione della *notitia de delicto* e della decisione di soprassedere all'indagine previa per manifesta assenza di verisimiglianza.

20. In tal caso si ricordi che, pur mancando il delitto con minori, ma comunque in presenza di condotte improprie e imprudenti, se la cosa è necessaria per proteggere il bene comune e per evitare scandali, rientra nei poteri dell'Ordinario e del Gerarca prendere altri provvedimenti di tipo amministrativo nei confronti della persona segnalata (per esempio, limitazioni ministeriali), o imporre i rimedi penali di cui al can. 1339 CIC, al fine di prevenire i delitti (cfr. can. 1312 § 3 CIC), oppure la riprensione pubblica di cui al can. 1427 CCEO). Se poi ci sono stati delitti non *gravis*, l'Ordinario o il

Gerarca deve intraprendere le vie giuridiche adatte alle circostanze.

21. Secondo il can. 1717 CIC e il can. 1468 CCEO, il compito dell'indagine previa spetta all'Ordinario o al Gerarca che ha ricevuto la *notitia de delicto*, o a persona idonea che egli avrà individuato. L'eventuale omissione di questo dovere potrebbe costituire un delitto perseguibile ai sensi del CIC, del CCEO e del *motu proprio «Commissio uniuscuiusque»*, nonché dell'art. 1 § 1, b VELM.

22. L'Ordinario o il Gerarca cui spetta tale compito può essere quello del chierico segnalato o, se differente, l'Ordinario o il Gerarca del luogo dove sono avvenuti i presunti delitti. In questo caso, si comprende facilmente che è bene che si attivi la comunicazione con la collaborazione fra i diversi Ordinari interessati, onde evitare conflitti di competenza o duplicati nel lavoro, soprattutto se il chierico è un religioso.

23. Se un Ordinario o un Gerarca riscontra problemi per avviare o svolgere l'indagine previa, si rivolga senza indugio alla CDF, per consiglio o per dirimere eventuali questioni.

24. Può succedere che la *notitia de delicto* sia giunta direttamente alla CDF, senza il tramite dell'Ordinario o del Gerarca. In tal caso, la CDF può chiederle di svolgere l'indagine, o, secondo l'art. 17 SST, svolgerla essa stessa.

25. La CDF, per proprio giudizio, per esplicita richiesta o per necessità, può anche chiedere ad un Ordinario o a un Gerarca terzo di svolgere l'indagine previa.

26. L'indagine previa canonica deve essere svolta indipendentemente dall'esistenza di una corrispondente indagine da parte delle autorità civili. Qualora però la legislazione statale imponga il divieto di indagini parallele alle proprie, l'autorità ecclesiastica competente si astenga dall'avviare l'indagine previa e dia comunicazione alla CDF di quanto è stato segnalato, allegando eventuale materiale utile. Qualora sembri opportuno attendere la fine delle indagini civili per acquisizione eventualmente delle risultanze o per altri tipi di motivazione, è bene che l'Ordinario o il Gerarca si consigli in proposito con la CDF.

27. L'attività di indagine deve essere svolta nel rispetto delle leggi civili di ogni Stato (cfr. art. 19 VELM).

28. È noto che, anche per i delitti di cui si sta trattando, esistono termini di prescrizione dell'azione criminale che sono notevolmente variati nel tempo. I termini attualmente vigenti sono definiti dall'art. 7 SST. Poiché però il medesimo art. 7 § 1 SST consente alla CDF di derogare in singoli casi alla prescrizione, l'Ordinario o il Gerarca che abbia constatato che i tempi per la prescrizione sono trascorsi dovrà ugualmente dare seguito alla *notitia de delicto* e all'eventuale indagine previa, comunicando gli esiti alla CDF, cui unicamente spetta il giudizio sul mantenimento della prescrizione o sulla deroga ad essa. Nella trasmissione degli atti all'Ordinario o al Gerarca potranno utilmente esprimere un proprio parere circa l'eventuale deroga, motivandolo in ragione delle circostanze attuali (es.: stato di salute o età del chierico, possibilità del medesimo di esercitare il suo diritto di difesa, danno provocato dalla presunta azione criminale, scandalo suscitato).

29. In questi delicati atti preliminari, l'Ordinario o il Gerarca può ricorrere al consiglio della CDF (cosa che può avvenire in ogni momento del trattamento di un caso), come anche liberamente consultarsi con esperti in materia canonica penale. In quest'ultima evenienza, però, si badi di evitare ogni inopportuna o illecita diffusione di informazioni al pubblico che potrebbe pregiudicare la possibile, successiva indagine previa o dare l'impressione di aver già definito con certezza i fatti o la colpevolezza del chierico in questione.

30. Si deve notare che già in questa fase si è tenuti all'osservanza del segreto di ufficio. Va ricordato tuttavia che, a chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti.

31. A norma dell'art. 2 § 3 VELM, l'Ordinario che abbia ricevuto la *notitia de delicto* deve trasmetterla senza indugio all'Ordinario o al Gerarca del luogo dove sarebbero avvenuti i fatti, nonché all'Ordinario o al Gerarca proprio della persona segnalata, vale a dire, nel caso di un religioso, al suo Superiore maggiore se l'Ordinario proprio, e nel caso di un

Vademecum per il trattamento dei casi di abusi su minori commessi da chierici

CONTINUAZIONE DALLA PAGINA 7

diocesano, all'Ordinario della diocesi o al Vescovo eparchiale di incardinazione. Qualora l'Ordinario o il Gerarca proprio non siano la stessa persona, è auspicabile che essi prendano contatto per concordare chi svolgerà l'indagine. Nel caso che la segnalazione riguardi un membro di un Istituto di vita consacrata o di una Società di vita apostolica, il Superiore maggiore informerà anche il Moderatore Supremo e, nel caso di Istituti e Società di diritto diocesano, anche il Vescovo di riferimento.

III. Come avviene l'indagine previa?

32. L'indagine previa si svolge secondo i criteri e le modalità indicati nel can. 1717 CIC o 1468 CCEO e richiamati qui di seguito.

a/ Che cos'è l'indagine previa?

33. Si deve sempre tenere presente che l'indagine previa non è un processo, e il suo scopo non è raggiungere la certezza morale in merito allo svolgimento dei fatti oggetto dell'accusa. Essa serve: a/ alla raccolta di dati utili ad approfondire la notizia *de delicto*; e b/ ad accertarne la verisimiglianza, ossia a definire quello che si chiama *junus delicti*, cioè il fondamento sufficiente in diritto e in fatto per ritenere verisimile l'accusa.

34. Per questo, come indicano i canoni citati nel n. 32, l'indagine previa deve raccogliere informazioni più dettagliate rispetto alla notizia *de delicto* circa i fatti, le circostanze e l'imputabilità di essi. Non è necessario realizzare già in questa fase una raccolta minuziosa di elementi di prova (testimonianze, perizie), compito che spetterà poi all'eventuale procedura penale successiva. L'importante è ricostruire, per quanto possibile, i fatti su cui si fonda l'accusa, il numero e il tempo delle condotte delittuose, le loro circostanze, le generalità delle presunte vittime, aggiungendo una prima valutazione dell'eventuale danno fisico, psichico e morale procurato. Si dovrà avere cura di indicare possibili relazioni con il foro interiore sacramentale (in merito a ciò, tuttavia, si tenga conto di quanto richiede l'art. 24 SST). Si aggiungeranno anche eventuali altri delitti attribuiti all'accusato (cfr. art. 8 § 2 SST) e si indicheranno i fatti problematici emersi dal suo profilo biografico. Può essere opportuno raccogliere testimonianze e documenti, di qualunque genere e provenienza (comprese le risultanze delle indagini o di un processo svolto da parte delle autorità civili), che possano risultare veramente utili a circostanziare e accreditare la verisimiglianza dell'accusa. È già possibile indicare eventuali circostanze esimenti, attenuanti o aggravanti, come previste dalla Legge. Può anche essere utile raccogliere fin d'ora testimonianze di credibilità circa i denunciati e le presunte vittime. In *Appendice* al presente *Vademecum* si include uno schema riassuntivo dei dati utili, che le svolge l'indagine previa vorrà tenere presente e compilare (cfr. n. 69).

35. Qualora, durante l'indagine previa, si venga a conoscenza di altre notizie *de delicto*, esse vengano approfondite nella medesima indagine.

36. Come accennato, l'acquisizione delle risultanze delle indagini civili (o dell'intero processo di fronte al Tribunale statale) potrebbe rendere superflua l'indagine previa canonica. Si deve comunque prestare la dovuta attenzione alla valutazione delle indagini civili da parte di chi deve svolgere l'indagine previa, perché i criteri di esse (per esempio in merito ai tempi di prescrizione, alla tipologia del delitto, all'età della vittima...) possono sensibilmente variare rispetto al prescritto della Legge canonica. Anche in questo caso, può essere consigliabile, in caso di dubbio, ricorrere al confronto con la CDF.

37. L'indagine previa potrebbe essere superflua anche in caso di delitto notorio e non dubbio (per esempio l'acquisizione degli atti processuali civili o la confessione da parte del chierico).

b/ Quali atti giuridici bisogna compilare per avviare l'indagine previa?

38. Se l'Ordinario o il Gerarca competente ritiene opportuno avvalersi di altra persona idonea per

svolgere l'indagine (cfr. n. 21), lo scelga con i criteri indicati nel can. 1428 §§ 1-2 CIC o 1093 CCEO.

39. Nella nomina di chi svolge l'indagine, tenendo conto della cooperazione che può essere offerta dai laici ai sensi dei can. 228 CIC e 408 CCEO (cfr. art. 13 VELM), l'Ordinario o il Gerarca tenga presente che, secondo il can. 1717 § 3 CIC e 1468 § 3 CCEO, se in seguito si svolgerà un processo penale giudiziale, la stessa persona non potrà in esso svolgere la funzione di giudice. La prassi suggerisce che lo stesso critico si usi per la nomina del Delegato e degli Assessori nel caso di processo extragiudiziale.

40. Secondo i can. 1719 CIC e 1470 CCEO, l'Ordinario o il Gerarca deve emettere un decreto di apertura dell'indagine previa, in cui nomina colui che conduce l'indagine, indicando nel testo che egli ha i poteri di cui al can. 1717 § 3 CIC o 1468 § 3 CCEO.

41. Benché la Legge non lo preveda espressamente, è consigliabile che sia nominato un Notaio sacerdote (cfr. can. 483 § 2 CIC e can. 253 § 2 CCEO, dove vengono indicati altri criteri per la scelta), che assista chi svolge l'indagine previa, ai fini di garantire la fede pubblica degli atti da lui redatti (cfr. can. 1437 § 2 CIC e 1101 § 3 CCEO).

42. Si noti tuttavia che, non trattandosi di atti processuali, la presenza del Notaio non è necessaria *ad validitatem* dei medesimi.

43. In fase di indagine previa non è prevista la nomina di un Promotore di giustizia.

c/ Quali atti complementari si possono o si debbono compilare durante l'indagine previa?

44. I can. 1717 § 2 CIC e 1468 § 2 CCEO, e gli art. 4 § 2 e 5 § 2 VELM fanno riferimento alla tutela della buona fama delle persone coinvolte (accusato, presunte vittime, testimoni), così che la denuncia non possa generare pregiudizi, ritorsioni, discriminazioni. Chi svolge l'indagine previa deve dunque avere questa specifica attenzione, mettendo in atto ogni precauzione a tal fine, dato che quello alla buona fama è un diritto dei fedeli garantito dai can. 220 CIC e 23 CCEO. Si noti tuttavia che questi canoni garantiscono dalle lesioni illecite di tale diritto: qualora quindi sia in pericolo il bene comune, la diffusione di notizie circa l'esistenza di un'accusa non costituisce necessariamente una violazione della buona fama. Inoltre le persone coinvolte siano informate che qualora intervenisse un sequestro giudiziario o un ordine di consegna degli atti di indagine da parte delle autorità civili, non sarà più possibile per la Chiesa garantire la confidenzialità delle deposizioni e della documentazione acquisita in sede canonica.

45. Ad ogni modo, soprattutto quando si debbano diffondere pubblicamente informazioni in merito, bisogna adoperare ogni cautela nel dare informazioni sui fatti, per esempio usando una forma esecutiva e stringata, evitando clamorosi annunci, astenendosi del tutto da ogni giudizio anticipato circa la colpevolezza o innocenza della persona segnalata (che sarà stabilita solo dal corrispondente, eventuale processo penale, mirante a verificare il fondamento dell'accusa), attenendosi all'eventuale volontà di rispetto della riservatezza manifestata dalle presunte vittime.

46. Poiché, come detto, in questa fase non si può ancora definire l'eventuale colpevolezza della persona segnalata, andrà evitato con ogni cura — nei pubblici comunicati o nelle comunicazioni private — qualsiasi affermazione a nome della Chiesa, dell'Istituto o Società, o di titolo personale, in quanto ciò potrebbe costituire un'anticipazione del giudizio sul merito dei delitti e delle denunce, i processi e le decisioni relative ai delitti di cui all'art. 6 SST sono soggette al segreto di ufficio. Questo non toglie che il denunciante — soprattutto se intende rivolgersi anche alle autorità civili — possa rendere pubbliche le proprie azioni. Inoltre, poiché non tutte le forme di *notitiae de delicto* sono denunce, si può eventualmente valutare quando ritenersi obbligati al segreto, sempre tenuto presente il rispetto della buona fama di cui al n. 44.

47. Sempre a tale proposito, bisogna accennare alla sussistenza o meno, a carico dell'Ordinario o del Gerarca, dell'obbligo di dare comunicazione alle autorità civili della notizia

de delicto ricevuta e dell'indagine previa aperta. I principi applicabili sono due: a/ si devono rispettare le leggi dello Stato (cfr. art. 19 VELM); b/ si deve rispettare la volontà della presunta vittima, sempre che essa non sia in contrasto con la legislazione civile e — come si dirà (n. 56) — incoraggiando l'esercizio dei suoi doveri e diritti di fronte alle autorità statali, avendo cura di conservare traccia documentale di tale suggerimento, evitando ogni forma dissuasiva nei confronti della presunta vittima. Si osservino sempre e comunemente a tal proposito le eventuali convenzioni (concordati, accordi, intese) stipulate dalla Sede Apostolica con le nazioni.

49. Quando le leggi statali impongono all'Ordinario o al Gerarca l'informatica circa una notizia *de delicto*, si è tenuti ad essa anche se si prevede che, in base alle leggi dello Stato, non vi sarà l'apertura di una procedura (per esempio per intervenuta prescrizione o per differenti previsioni circa la tipologia delittuosa).

50. Qualora le Autorità giudiziarie civili emanino un ordine esecutivo e legittimo richiedendo la consegna di documenti riguardanti le cause, o dispongano il sequestro giudiziario degli stessi documenti, l'Ordinario o il Gerarca dovrà cooperare con le Autorità civili. Qualora vi siano dubbi sulla legittimità di tale richiesta o se, questo, l'Ordinario o il Gerarca potrà consultare esperti legali circa i rimedi disponibili nell'ordinamento locale. In ogni caso è opportuno informare immediatamente il Rappresentante Pontificio.

51. Qualora si renda necessario ascoltare un minore o persona ad esso equiparata, si adottino le norme civili del Paese e modalità adeguate alla età e allo stato, permettendo, ad esempio, che il minore sia accompagnato da un maggiorenne di sua fiducia ed evitando che abbia contatto diretto con l'accusato.

52. Nella fase dell'indagine previa, un compito di particolare delicatezza che spetta all'Ordinario o al Gerarca è di decidere se e quando informare di essa l'accusato.

53. Per questo compito, non esiste un criterio uniforme, né vi sono esplicite disposizioni di Legge. Bisogna valutare l'insieme dei beni che sono in gioco: oltre alla protezione della buona fama delle persone interessate, c'è anche da tenere in conto per esempio il rischio di inquinamento dell'indagine previa, lo scandalo dei fedeli, l'opportunità di raccogliere prima tutti gli elementi indiziari che potrebbero essere utili o necessari.

54. Qualora si decidesse di ascoltare la persona segnalata, trattandosi di una fase precedente al giudizio non è obbligatorio provvedere a nominare un avvocato d'ufficio. Se essa lo ritiene opportuno potrà tuttavia avvalersi dell'assistenza di un patrono da lei scelto. Alla persona segnalata non può essere imposto il giuramento (cfr. *ex analogia* can. 1728 § 2 CIC e 1471 § 2 CCEO).

55. Le autorità ecclesiastiche devono impegnarsi affinché la presunta vittima e la sua famiglia siano trattati con dignità e rispetto, e devono offrire loro accoglienza, ascolto e accompagnamento, anche tramite specifici servizi, nonché assistenza spirituale, medica e psicologica, a seconda del caso specifico (cfr. art. 5 VELM). Altrettanto può essere fatto nei confronti dell'accusato. Si eviti però di dare l'impressione di voler anticipare le risultanze processuali.

56. È assolutamente necessario che, in questa fase, si eviti ogni atto che possa essere interpretato dalle presunte vittime come un ostacolo all'esercizio dei loro diritti civili di fronte alle autorità statali.

57. Là dove esistano strutture statali o ecclesiastiche di informazione e appoggio alle presunte vittime, o di consulenza per le autorità ecclesiastiche, è bene fare riferimento anche ad esse. Queste strutture hanno uno scopo di puro consiglio, di orientamento e di assistenza, e le loro analisi non costituiscono in alcun modo decisioni processuali canoniche.

58. Ai fini della tutela della buona fama delle persone coinvolte e della tutela del bene pubblico, così come per evitare altri fatti (per esempio, il diffondersi dello scandalo, il rischio di occultamento delle future prove, l'attivazione di minacce o altre condotte volte a distogliere la presunta vittima dall'esercizio dei suoi diritti, la tutela di altri possibili vittime), secondo l'art. 19 SST l'Ordinario o il Gerarca ha il diritto, fin dall'inizio dell'indagine previa, di

imporre le misure cautelari elencate nei can. 1722 CIC e 1473 CCEO.

59. Le misure cautelari elencate in questi canoni costituiscono un elenco tassativo, ossia si potrà scegliere unicamente una o più di esse.

60. Ciò non toglie che l'Ordinario o il Gerarca possa imporre altre misure disciplinari, secondo i suoi poteri, che però, a stretto rigore di termini, non potranno essere definite "misure cautelari".

d/ Come si impongono le misure cautelari?

61. Sia detto anzitutto che una misura cautelare non è una pena (le pene si impongono solo al termine di un processo penale), ma un atto amministrativo i cui fini sono descritti dai citati can. 1722 CIC e 1473 CCEO. L'aspetto non penale della misura deve essere ben chiarito all'interessato, per evitare che egli pensi di essere già stato giudicato o punito prima del tempo. Va inoltre sottolineato che le misure cautelari si devono revocare se viene meno la causa che le ha suggerite e cessano quando l'eventuale processo penale avrà termine. Inoltre, esse possono essere modificate (aggravandole o alleggerendole) se le circostanze lo richiedessero. Si raccomanda comunque particolare prudenza e discernimento nel giudicare il venir meno della causa che ha suggerito le misure; non si esclude, inoltre, che esse — una volta revocate — possano essere imposte di nuovo.

62. Si rileva frequentemente che è ancora in uso l'antica terminologia di *sospensione a divinis* per indicare il divieto di esercizio del ministero imposto come misura cautelare a un chierico. È bene evitare questa denominazione, come anche quella di *sospensione ad cautelam*, perché nella vigente legislazione la sospensione è una pena e in questa fase non può ancora essere imposta. Correttamente la disposizione sarà denominata, per esempio, *divieto o proibizione* di esercizio del ministero.

63. E da evitare la scelta di operare semplicemente un trasferimento d'ufficio, di circoscrizione, di casa religiosa del chierico coinvolto, ritenendo che il suo allontanamento dal luogo del presunto delitto o dalle presunte vittime costituisca soddisfacente soluzione del caso.

64. Le misure cautelari di cui al n. 58 si impongono mediante un precepto singolare legittimamente notificato (cfr. can. 49 ss. e 1319 CIC e 1406 e 1510 ss. CCEO).

65. Si ricordi che, quando si decidesse di modificare o revocare le misure cautelari, bisognerà farlo con apposito decreto legittimamente notificato. Non sarà necessario farlo, invece, alla fine dell'eventuale processo, dato che, in quel momento esse cessano in forza del diritto.

e/ Che cosa fare per concludere l'indagine previa?

66. Si raccomanda, ai fini dell'equità e dell'esercizio ragionevole della giustizia, che la durata dell'indagine previa sia adeguata alle finalità dell'indagine stessa, ossia il raggiungimento della fondata verisimiglianza della notizia *de delicto* e della corrispettiva esistenza del *junus delicti*. Il protrarsi ingiustificato della durata dell'indagine previa può costituire una negligenza da parte dell'autorità ecclesiastica.

67. Se l'indagine è stata svolta da persona idonea nominata dall'Ordinario o dal Gerarca, essa gli consegnerà tutti gli atti dell'indagine insieme a una propria valutazione delle risultanze dell'indagine.

68. Secondo i can. 1719 CIC e 1470 CCEO, l'Ordinario o il Gerarca deve decretare la chiusura dell'indagine previa.

69. Secondo l'art. 16 SST, una volta che l'indagine previa sia stata conclusa e qualunque ne sia l'esito, l'Ordinario o il Gerarca ha il dovere di inviare copia autentica dei relativi atti alla CDF, nei tempi più rapidi. Alla copia degli atti e alla tabella riassuntiva di cui all'Allegato, egli unisca la propria valutazione delle risultanze dell'indagine (*notum*), offrendo anche eventuali suoi suggerimenti circa la maniera di procedere (per esempio, se ritiene opportuno attivare una procedura penale, e di quale tipo; se possa ritenersi sufficiente la pena imposta dalle autorità civili; se sia preferibile l'applicazione di misure amministrative da parte dell'Ordinario o del Gerarca; se si debba invocare la prescrizione del delitto o concederne la deroga).

70. Nel caso in cui l'Ordinario o il Gerarca ha svolto l'indagine pre-

via sia un Superiore maggiore, è bene che trasmetta copia del fascicolo dell'indagine anche al Moderatore supremo (o al Vescovo di riferimento, nel caso di Istituti o Società di diritto diocesano), in quanto sono le figure con cui ordinariamente la CDF interlocherà nel seguito. A sua volta, il Moderatore supremo invierà alla CDF il proprio *notum*, come al n. 69.

71. Qualora l'Ordinario che ha svolto l'indagine previa non sia l'Ordinario del luogo dove è stato commesso il presunto delitto, il primo contatto al secondo le risultanze dell'indagine.

72. Gli atti vengano inviati in un unico esemplare; è utile che essi siano autenticati da un Notaio, che sarà uno della Curia, se non ne è stato nominato uno apposito per l'indagine previa.

73. I can. 1719 CIC e 1470 CCEO dispongono che l'originale di tutti gli atti venga conservato nell'archivio segreto della Curia.

74. Sempre secondo l'art. 16 SST, una volta inviati gli atti dell'indagine previa alla CDF, l'Ordinario o il Gerarca dovranno attendere comunicazioni o istruzioni in proposito da parte della CDF.

75. Chiaramente, qualora nel frattempo emergessero altri elementi relativi all'indagine previa o a nuove accuse, essi vengano trasmessi il più presto possibile alla CDF, a integrazione di quanto già in suo possesso. Se poi sembrasse utile riaprire l'indagine previa a motivo di tali elementi, se ne dia immediata comunicazione alla CDF.

IV. Che cosa può fare la CDF a questo punto?

76. Ricevuti gli atti dell'indagine previa, ordinariamente la CDF ne dà immediato riscontro all'Ordinario, al Gerarca, al Moderatore supremo (nel caso dei religiosi, anche alla Congregazione per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica; se poi il chierico è di una Chiesa orientale, alla Congregazione per le Chiese orientali; infine, alla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli se il chierico appartiene a un territorio soggetto a quel Dicastero), comunicando — se già non lo si era fatto in precedenza — il numero di Protocollo corrispondente al caso. A questo numero bisognerà fare riferimento per ogni successiva comunicazione con la CDF.

77. In un secondo tempo, dopo aver studiato attentamente gli atti, alla CDF si aprono varie possibilità di azione: archiviare il caso; chiedere un approfondimento dell'indagine previa; imporre misure disciplinari non penali ordinariamente mediante un precepto penale; imporre rimedi penali o penitenze; oppure ammonizioni o riprensioni; aprire un processo penale; individuare altre vie di sollecitudine pastorale. La decisione presa viene comunicata all'Ordinario, con le adeguate istruzioni per portarla ad effetto.

a/ Che cosa sono le misure disciplinari non penali?

78. Le misure disciplinari non penali sono atti amministrativi singolari (ossia, atti dell'Ordinario o del Gerarca, oppure anche della CDF) con cui all'accusato viene imposto di fare o di non fare qualcosa. In questi casi, ordinariamente si impongono limitazioni nell'esercizio del ministero, più o meno estese in considerazione del caso, come anche talvolta l'obbligo di risiedere in un determinato luogo. Si sottolinea che non si tratta di pene, ma di atti di governo destinati a garantire e proteggere il bene comune e la disciplina ecclesiale, e ad evitare lo scandalo dei fedeli.

b/ Che cosa è un precepto penale?

79. La forma ordinaria con cui si impongono queste misure è il precepto penale ai sensi del can. 1319 § 1 CIC e 1406 § 1 CCEO. Il can. 1406 § 2 CCEO equipara ad esso l'ammonizione con minaccia di pena.

80. Le formalità richieste per un precepto sono quelle già ricordate (can. 49 ss. CIC e 1510 ss. CCEO). Tuttavia, perché si tratti di un precepto penale, nel testo deve essere chiaramente indicata la pena comminata nel caso in cui il destinatario del precepto trasgredisca le misure che gli sono state imposte.

81. Si ricordi che, secondo il can. 1319 § 1 CIC, in un precepto penale non si possono comminare pene espiatorie perpetue; inoltre, la pena deve essere chiaramente determinata.

Altre esclusioni di pene sono previste dal can. 1406 § 1 CCEO per i fedeli di rito orientale.

82. Tale atto amministrativo ammette ricorso nei termini di Legge.

c/ Che cosa sono i rimedi penali, le penitenze e le riprensioni pubbliche?

83. Per la definizione dei rimedi penali, delle penitenze e delle riprensioni pubbliche, si rimanda rispettivamente ai can. 1339 e 1340 § 1 CIC, e 1427 CCEO.

V. Quali sono le decisioni possibili in un processo penale?

84. Le decisioni al termine del processo penale, sia esso giudiziale o extragiudiziale, potranno avere un esito di tre tipi:

— *condannatorio ("constat")*, se con certezza morale consti la colpevolezza dell'accusato in ordine al delitto ascritti. In tal caso si dovrà indicare specificamente il tipo di sanzione canonica inflitta o dichiarata; *assolutorio ("constat de non")*, se con certezza morale consti la non colpevolezza dell'imputato, in quanto il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto non è previsto dalla legge come delitto o è stato commesso da persona non imputabile;

— *dimissorio ("non constat")*, qualora non sia stato possibile raggiungere la certezza morale in ordine alla colpevolezza dell'imputato, in quanto manca o è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato ha commesso il fatto o che il delitto è stato commesso da persona imputabile.

Vi è la possibilità di provvedere al bene pubblico o al bene dell'accusato con opportune ammonizioni, rimedi penali e altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale (cfr. can. 1348 CIC).

La decisione (per sentenza o per decreto) dovrà indicare a quale di questi tre generi fa riferimento, perché sia chiaro se "consta", o "consta che non", o "non consta".

VI. Quali sono le procedure penali possibili?

85. Secondo la Legge, le procedure penali possibili sono tre: il processo penale giudiziale; il processo penale extragiudiziale; la procedura introdotta dall'art. 21 § 2, 2° SST.

86. La procedura prevista nell'art. 21 § 2, 2° SST è riservata ai casi gravissimi, si conclude con una decisione diretta del Sommo Pontefice e prevede comunque che, anche se il compimento del delitto è manifesto, all'accusato sia garantito l'esercizio del diritto di difesa.

87. Per quanto riguarda il processo penale giudiziale, si rimanda alle apposite disposizioni di Legge, sia dei rispettivi Codici, sia degli art. 8-15, 18-19, 21 § 1, 23-31 SST.

88. Il processo penale extragiudiziale non richiede la doppia sentenza conforme, pertanto la decisione assunta dalla eventuale seconda istanza tramite sentenza determina la *res iudicata* (cfr. art. 28 SST). Contro una sentenza che sia passata in giudicato è possibile solo la *restitutio in integrum*, purché si producano elementi che rendano palese la sua ingiustizia (cfr. can. 1645 CIC, 1326 CCEO) o la querela di nullità (cfr. can. 1619 ss. CIC, 1302 ss. CCEO). Il Tribunale costituito per questo tipo di processo è sempre collegiale, ed è formato da un minimo di tre giudici. Gode del diritto di appello alla sentenza di primo grado non solo la parte accusata che si ritiene ingiustamente gravata dalla sentenza, ma anche il Promotore di Giustizia della CDF (cfr. art. 26 § 2 SST).

89. Secondo gli art. 16 e 17 SST, il processo penale giudiziale si può svolgere in CDF o essere affidato a un Tribunale inferiore. Circa la decisione in proposito, viene inviata apposita lettera esecutiva a quanti sono interessati.

90. Anche durante lo svolgimento di un processo penale, giudiziale o extragiudiziale, si possono imporre all'accusato le misure cautelari di cui ai nn. 48-65.

a/ Che cos'è il processo penale extragiudiziale?

91. Il processo penale extragiudiziale, talora chiamato "*processo amministrativo*", è una forma di processo penale che riduce le formalità previste nel processo giudiziale, al fine di accelerare il corso della giu-

Vademecum per il trattamento dei casi di abusi su minori commessi da chierici

CONTINUAZIONE DALLA PAGINA 8

zia, senza per questo eliminare le garanzie processuali che sono previste dal giusto processo (cfr. can. 221 CIC e 24 CCEO).

92. Per i delitti riservati alla CDF, l'art. 21 § 2, 1° SST, derogando ai can. 1720 CIC e 1486 CCEO, dispone che sia solo la CDF, in singoli casi, *ex officio* o su richiesta dell'Ordinario o del Gerarca, a decidere se procedere per questa via.

93. Come il processo giudiziale, anche il processo penale extragiudiziale si può svolgere in CDF o essere affidato a un'istanza inferiore, ossia all'Ordinario o al Gerarca dell'accusato, oppure a terzi incaricati a ciò dalla CDF, su eventuale richiesta dell'Ordinario o del Gerarca. Circa la decisione in proposito, viene inviata apposita lettera esecutiva a quanti sono interessati.

94. Il processo penale extragiudiziale si svolge con formalità leggermente differenti secondo i due Codici. Se vi fossero ambiguità circa il Codice a cui fare riferimento (per esempio nel caso di chierici di rito latino che operano in Chiese orientali, o chierici di rito orientale attivi in circoscrizioni latine), bisognerà chiarire con la CDF quale Codice seguire e, in seguito, attenersi scrupolosamente a tale decisione.

b/ Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?

95. Quando un Ordinario riceve dalla CDF l'incarico di svolgere un processo penale extragiudiziale, deve anzitutto decidere se presiedere personalmente il processo o nominare un proprio Delegato. Deve inoltre nominare due Assessori, che assisteranno lui o il suo Delegato nella fase di valutazione. Per la loro scelta, può essere opportuno attenersi ai criteri elencati nei can. 1424 e 1448 § 1 CIC. È necessario nominare anche un Notario, secondo i criteri richiamati al n. 41. Non è prevista la nomina del Promotore di giustizia.

96. Le suddette nomine avvengono tramite apposito decreto. Agli ufficiali si richiede il giuramento di compiere fedelmente l'incarico ricevuto, osservando il segreto. L'avvenuto giuramento deve constare agli atti.

97. Successivamente, l'Ordinario (o il suo Delegato) deve avviare il processo, con un decreto di convocazione dell'accusato. Tale decreto deve contenere: l'indicazione chiara della persona convocata, del luogo e del momento in cui dovrà comparire, dello scopo per cui viene convocato, cioè prendere atto dell'accusa (che il testo del decreto richiamerà per sommi capi) e delle corrispondenti prove (che non è necessario elencare già nel decreto), ed esercitare il suo diritto alla difesa.

98. Benché non esplicitamente previsto dalla Legge per il caso di un processo extragiudiziale, tuttavia, trattandosi di materia penale, è quanto mai opportuno che l'accusato, secondo il disposto dei can. 1723 e 1481 §§ 1-2 CIC, abbia un procuratore o/o avvocato che lo assista, da lui scelto o – se egli non lo fa – nominato d'ufficio. Il nominativo dell'avvocato deve essere fornito all'Ordinario (o al suo Delegato) prima della sessione di notifica delle accuse e delle prove, con apposito mandato procuratorio autentico secondo il can. 1484 § 1 CIC, per le necessarie verifiche sui requisiti richiesti dal can. 1483 CIC⁹.

99. Se l'accusato rifiuta o trascura di comparire, l'Ordinario (o il suo Delegato) valuti se effettuare una seconda convocazione.

100. L'accusato che rifiuta o trascura di comparire in prima o in seconda convocazione venga avvertito che il processo andrà avanti nonostante la sua assenza. Questa notizia può essere data già al momento della prima convocazione. Se l'accusato ha trascurato o rifiutato di comparire, la cosa venga verbalizzata e si proceda *ad ulteriora*.

101. Giunti il giorno e l'ora della sessione di notifica delle accuse e delle prove, all'accusato e all'eventuale avvocato che lo accompagna viene esibito il fascicolo degli atti dell'indagine previa. Si renda noto l'obbligo di rispettare il segreto di ufficio.

102. Si presti particolare attenzione al fatto che, se il caso coinvolge il sacramento della Penitenza, venga rispettato l'art. 24 SST, che prevede che all'accusato non venga riferito il nome della presunta vittima, a meno che essa non abbia espressamente acconsentito a rivelarlo.

103. Non è obbligatorio che alla sessione di notifica prendano parte gli Assessori.

104. La notifica di accusa e prove avviene allo scopo di dare all'accusato la possibilità di difendersi (cfr. can. 1720, 1° CIC).

105. Con "accusa" si intende il delitto che la presunta vittima o altra persona sostiene essere accaduto, secondo quanto risultato durante l'indagine previa. Presentare l'accusa significa dunque rendere noto all'accusato il delitto che gli si attribuisce, secondo quanto lo configura (per esempio, luogo di accadimento, numero ed eventualmente nominativo delle presunte vittime, circostanze).

106. Con "prove" si intende l'insieme di tutto il materiale raccolto durante l'indagine previa e altro materiale eventualmente acquisito: anzitutto la verbalizzazione delle accuse rilasciate dalle presunte vittime; poi i documenti pertinenti (per esempio cartelle cliniche, scambi epistolari anche per via elettronica, fotografie, prove d'acquisto, estratti conto bancari); i verbali delle dichiarazioni di eventuali testimoni; e, infine, eventuali perizie (mediche – tra cui quelle psichiatriche –, psicologiche, grafologiche) che chi ha condotto l'indagine abbia ritenuto di raccogliere o far eseguire. Si osservino le regole di riservatezza eventualmente imposte dalla legge civile.

107. L'insieme di quanto sopra viene chiamato "prove" perché, pur essendo stato raccolto in fase antecedente il processo, nel momento in cui viene aperto il processo extragiudiziale diventa automaticamente un insieme di prove.

108. In qualunque fase del processo, è lecito che l'Ordinario o il suo Delegato dispongano la raccolta di ulteriori prove, se sembra loro opportuno in base alle risultanze dell'indagine previa. Ciò può accadere anche in base alle istanze dell'accusato in fase di difesa. I risultati andranno ovviamente presentati all'accusato durante lo svolgimento di essa. Gli venga presentato quanto raccolto a seguito delle istanze difensive, indicando una nuova sessione di contestazione di accuse e prove, qualora si siano riscontrati nuovi elementi di accusa o di prova; altrimenti, questo materiale si può considerare semplicemente come elemento integrante della difesa.

109. La difesa può avvenire secondo due modalità: a/ raccogliendola seduta stante con apposito verbale sottoscritto da tutti i presenti (ma, in particolare, da Ordinario o suo Delegato, accusato ed eventuale avvocato; Notario); b/ fissando un ragionevole termine entro il quale detta difesa venga presentata all'Ordinario o al suo Delegato, in forma scritta.

110. Si ricordi attentamente che, secondo il can. 1728 § 2 CIC, l'accusato non è tenuto a confessare il delitto, né può essergli imposto il giuramento di *veritate dicendi*.

111. La difesa dell'accusato può chiaramente servirsi di tutti i mezzi leciti, come per esempio la richiesta di udire testimoni di parte, o esibire documenti e perizie.

112. Per quanto riguarda l'ammissione di queste prove (e, in particolare, la raccolta delle dichiarazioni di eventuali testimoni), valgono i criteri discrezionali permessi al giudice dalla Legge generale sul giudizio contenzioso¹⁰.

113. Qualora il caso concreto lo richieda, l'Ordinario o il suo Delegato valuti la credibilità circa gli intervenuti nel processo¹¹. Però, secondo l'art. 24 § 2 SST, è obbligato a farlo a proposito del denunciante qualora sia coinvolto il sacramento della Penitenza.

114. Trattandosi di processo penale, non è previsto l'obbligo di un intervento del denunciante in fase processuale. Di fatto, egli ha esercitato il suo diritto contribuendo alla formazione dell'accusa e alla raccolta delle prove. Da quel momento, l'accusa viene portata avanti dall'Ordinario o dal suo Delegato.

c/ Come si conclude un processo penale extragiudiziale secondo il CIC?

115. Egli invita i due Assessori a fornire entro un certo ragionevole termine la loro valutazione delle prove e degli argomenti di difesa, di cui al can. 1720, 2° CIC. Nel decreto può anche invitarli a una sessione comune, in cui svolgere tale valutazione. Il fine di tale sessione è evidentemente di facilitare l'analisi, la discussione e il confronto. Per tale sessione, facoltativa ma raccomandabile, non sono previste particolari formalità giuridiche.

116. Si fornisca previamente agli Assessori tutto il fascicolo processuale, concedendo loro un tempo congruo per lo studio e la valutazione personale. E bene ricordare l'obbligo di osservare il segreto di ufficio.

117. Benché non sia previsto dalla Legge, è bene che il parere degli Assessori venga redatto in forma scritta, per facilitare la stesura del successivo decreto conclusivo da parte di chi di dovere.

118. Allo stesso fine, se la valutazione delle prove e degli argomenti di difesa avviene durante una sessione comune, è consigliabile prendere una serie di appunti sugli interventi e sulla discussione, anche in forma di verbale sottoscritto dagli intervenuti. Questi scritti ricadono sotto segreto di ufficio e non devono essere diffusi.

119. Qualora consti del delitto con certezza, l'Ordinario o il suo Delegato (cfr. can. 1720, 3° CIC) dovrà emanare un decreto con cui chiudere il processo, imponendo la pena, il rimedio penale o la penitenza che egli riterrà più adeguata alla riparazione dello scandalo, al ristabilimento della giustizia e all'emendamento del reo.

120. L'Ordinario ricordi sempre che, se intende imporre una pena espiatoria perpetua, secondo l'art. 21 § 2, 1° SST dovrà avere il mandato previo della CDF. Viene in tal modo derogato, limitatamente a questi casi, il divieto di infliggere pene perpetue per decreto, di cui al can. 1342 § 2 CIC.

121. L'elenco delle pene perpetue è unicamente quello previsto dal can. 1336 § 1 CIC¹², con le avvertenze di cui ai can. 1337 e 1338 CIC¹³.

122. Poiché si tratta di un processo extragiudiziale, si abbia cura di ricordare che il decreto penale non è una sentenza, che si emette solo alla fine di un processo giudiziario, anche se – come una sentenza – esso impone una pena.

123. Il decreto in questione è un atto personale dell'Ordinario o del suo Delegato, pertanto non deve essere firmato dagli Assessori, ma solo autenticato dal Notario.

124. Oltre alle formalità generali previste per ogni decreto (cfr. can. 48-56 CIC), il decreto penale dovrà citare per sommi capi i principali elementi dell'accusa e dello svolgimento del processo, ma soprattutto esporre almeno brevemente le ragioni su cui si fonda la decisione, in diritto (elencando cioè i canoni su cui la decisione si fonda – per esempio, quelli che definiscono il delitto, quelli che definiscono eventuali attenuanti, esimenti o aggravanti – e, almeno in modo essenziale, la logica giuridica che ha portato a decidere di applicarli) e in fatto.

125. La motivazione in fatto è chiaramente la più delicata, perché l'autore del decreto deve esporre le ragioni in base alle quali, confrontando il materiale dell'accusa e quanto affermato nella difesa, di cui dovrà rendere conto sinteticamente nell'esposizione, è giunto a ritenersi certo del compimento o del non compimento del delitto, o della non sufficiente certezza morale.

126. Ben comprendendo che non tutti possiedono articolate conoscenze del diritto canonico e del suo linguaggio formale, per un decreto penale si richiede che venga principalmente messo in evidenza il ragionamento svolto, più che curare nel dettaglio la precisione terminologica. Eventualmente si ricorra all'aiuto di persone competenti.

127. La notifica del decreto nella sua integrità (quindi, non solo della parte dispositiva) avverrà tramite i mezzi legittimi previsti (cfr. can. 54-56 CIC¹⁴) e deve constare in debita forma.

128. In qualunque caso, comunque, si deve inviare alla CDF copia autenticata degli atti processuali (se già non erano stati trasmessi) e del decreto notificato.

129. Se la CDF decide di avocare a sé il processo penale extragiudiziale, tutti gli adempimenti previsti a partire dal n. 91 saranno chiamati a proprio carico, salvo il diritto di chiedere la collaborazione delle istanze inferiori, se necessario.

d/ Come si svolge un processo penale extragiudiziale secondo il CCEO?

130. Come si è detto nel n. 94, il processo penale extragiudiziale secondo il CCEO si svolge con alcune peculiarità proprie di quel diritto. Ai fini di una maggiore scorrettezza espositiva, per evitare ripetizioni, si indicheranno solo tali peculiarità:

per tanto, alla prassi fin qui descritta e in comune con il CIC, bisognerà fare gli adattamenti che seguono.

131. Anzitutto va ricordato che il dettato del can. 1486 CCEO va scrupolosamente seguito, pena la mancanza di validità del decreto penale. Nel processo penale extragiudiziale secondo il CCEO non c'è la presenza degli Assessori, ma è invece obbligatoria quella del Promotore di giustizia.

132. La sessione di notifica dell'accusa e delle prove si deve svolgere con la presenza obbligatoria del Promotore di giustizia e del Notario.

133. Secondo il can. 1486 § 1, 2° CCEO, la sessione di notifica e conseguentemente la raccolta della difesa va svolta unicamente in discussione orale. Ciò non esclude tuttavia che, per tale discussione, la difesa possa essere consegnata in forma scritta.

134. Si invita a ponderare con particolare attenzione, in base alla gravità del delitto, se le pene di cui al can. 1426 § 1 CCEO siano veramente adeguate per raggiungere quanto previsto dal can. 1401 CCEO. Nella decisione circa la pena da imporre si osservino i can. 1439¹⁵ e 1430¹⁶ CCEO.

135. Il Gerarca o il suo Delegato ricordi sempre che, secondo l'art. 21 § 2, 1° SST, sono abrogati i divieti di cui al can. 1402 § 2 CCEO. Pertanto, egli potrà imporre per decreto una pena espiatoria perpetua, avuto tuttavia il mandato previo della CDF richiesto dal medesimo art. 21 § 2, 1° SST.

137. Per estendere il decreto penale valgono i medesimi criteri indicati ai nn. 119-126.

138. La notifica, poi, avverrà nei termini del can. 1720 CCEO e deve constare in debita forma.

139. Per tutto quanto non si è detto nei numeri precedenti, si faccia riferimento a quanto scritto per il processo extragiudiziale secondo il CIC, anche nell'eventuale svolgimento del processo in CDF.

e/ Il decreto penale ricade sotto il segreto di ufficio?

140. Come già richiamato (cfr. n. 47), gli atti processuali e la decisione si trovano sotto il segreto di ufficio. Bisogna costantemente richiamare a questo tutti gli intervenuti nel processo, a qualunque titolo.

141. Il decreto va notificato integralmente all'accusato. La notifica va fatta al suo procuratore, se egli se ne è avvalso.

VII. Che cosa può succedere quando finisce una procedura penale?

142. Secondo il tipo di procedura attivata, vi sono differenti possibilità che spettano a chi è intervenuto come parte nella procedura stessa.

143. Se vi è stata la procedura secondo l'art. 21 § 2, 2° SST, trattandosi di un atto del Romano Pontefice esso è inappellabile (cfr. can. 333 § 3 CIC e 45 § 3 CCEO).

144. Se vi è stato un processo penale giudiziario, si aprono le possibilità di impugnazione previste dalla Legge, ossia la querela di nullità, la *restitutio in integrum* e l'appello.

145. Secondo l'art. 20, 1° SST, l'unico Tribunale di seconda istanza che si può adire è quello della CDF.

146. Per presentare appello, si segue il disposto di Legge, notando accuratamente che l'art. 28, 2° SST modifica i termini di presentazione dell'appello, imponendo il termine perentorio di un mese, da contarsi secondo quanto disposto dai can. 202 § 1 CIC e 1545 § 1 CCEO.

147. Se vi è stato un processo penale extragiudiziale, è data la possibilità di presentare ricorso contro il decreto che lo conclude secondo i termini previsti dalla Legge, ossia dai can. 1734 ss. CIC e 1487 CCEO (cfr. punto VIII).

148. Appelli e ricorsi, secondo i can. 1332 CIC e 1330 e 1487 § 2 CCEO, hanno effetto sospensivo della pena.

149. Poiché la pena è sospesa e si è ritornati in una fase analoga a quella preprocessuale, restano in vigore le misure cautelari con le stesse avvertenze e modalità di cui ai nn. 58-65.

VIII. Che cosa fare in caso di ricorso contro un decreto penale?

150. La Legge prevede modalità differenti, secondo i Codici.

a/ Che cosa prevede il CIC in caso di ricorso contro un decreto penale?

151. Chi intende presentare un ricorso contro un decreto penale, secondo il can. 1734 CIC deve chiedere prima la riforma all'autore (Ordinario o suo Delegato) entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima notifica.

152. L'autore, secondo il can. 1735 CIC, entro trenta giorni da quando ha ricevuto la domanda può rispondere correggendo il proprio decreto (ma, prima di procedere in tal caso, è bene consultarsi immediatamente con la CDF), o respingendo la domanda. Ha anche facoltà di non rispondere in alcun modo.

153. Contro il decreto corretto, il respingimento della domanda o il silenzio dell'autore, il ricorrente può rivolgersi alla CDF direttamente o tramite l'autore del decreto (cfr. can. 1737 § 1 CIC) o tramite procuratore, nei termini perentori di 15 giorni utili previsti dal can. 1737 § 2 CIC¹⁷.

154. Se il ricorso gerarchico è stato presentato all'autore del decreto, questi lo deve immediatamente trasmettere alla CDF (cfr. can. 1737 § 1 CIC). Dopo di che (come pure se il ricorso è stato presentato direttamente in CDF), l'autore del decreto deve unicamente attendere eventuali istruzioni o richieste della CDF, che comunque lo informerà circa l'esito dell'esame del ricorso.

b/ Che cosa prevede il CCEO in caso di ricorso contro un decreto penale?

155. Il CCEO prevede una procedura più semplice rispetto al CIC. Infatti, il can. 1487 § 1 CCEO prevede unicamente che il ricorso venga inviato alla CDF entro dieci giorni utili dalla notifica.

156. L'autore del decreto, in tal caso, non deve fare nulla, se non attendere eventuali istruzioni o richieste della CDF, che comunque lo informerà circa l'esito dell'esame del ricorso. Tuttavia, se si tratta dell'Ordinario, dovrà prendere atto degli effetti sospensivi del ricorso, di cui al n. 148.

IX. C'è qualcosa che bisogna tenere sempre presente?

157. Fin da quando si ha la notizia del delitto, l'accusato ha diritto di presentare domanda di essere dispensato da tutti gli oneri connessi con il suo stato di chierico, compreso il celibato, e, contestualmente, dagli eventuali voti religiosi. L'Ordinario o il Gerarca deve chiaramente informarlo di questo suo diritto. Qualora il chierico decidesse di avvalersi di questa possibilità, dovrà scrivere apposita domanda, rivolta al Santo Padre, presentandosi e indicando in breve le motivazioni per cui la chiede.

La domanda deve essere chiaramente datata e firmata dall'Oratore. Essa andrà consegnata alla CDF, accompagnata dal *votum* dell'Ordinario o Gerarca. La CDF, a sua volta, provvederà all'invio e – se il Santo Padre accetterà l'istanza – trasmetterà all'Ordinario o Gerarca il prescritto di dispensa, chiedendogli di provvedere alla legittima notifica all'Oratore.

158. Per tutti gli atti amministrativi singoli emanati o approvati dalla CDF è data facoltà di ricorso ex art. 27 SST¹⁸. Il ricorso, ai fini della sua ammissibilità, deve determinare con chiarezza il *petitum* e contenere le motivazioni *in iure* e *in facto* sulle quali si basa. Il ricorrente deve sempre avvalersi di un avvocato, munito di apposito mandato.

159. Se una Conferenza episcopale ha già provveduto a scrivere le proprie linee guida in merito al trattamento dei casi di abuso sessuale di minori, rispondendo all'invito fatto dalla CDF nel 2011, questo testo dovrà essere tenuto presente.

160. Capiata talvolta che la notizia del delitto riguardi un chierico già deceduto. In tal caso, non può essere attivato alcun tipo di procedura penale.

161. Se un chierico segnalato muore durante l'indagine previa, non sarà possibile aprire una successiva procedura penale. Si raccomanda comunque all'Ordinario o al Gerarca di darne ugualmente informazione alla CDF.

162. Se un chierico accusato muore durante il processo penale, il fatto venga comunicato alla CDF.

163. Se, in fase di indagine previa, un chierico accusato ha perso tale stato canonico in seguito a concessione di dispensa o a pena imposta in altra procedura, l'Ordinario o il

Gerarca valuti se sia opportuno condurre a termine l'indagine previa, a fini di carità pastorale e per esigenze di giustizia nei confronti delle presunte vittime. Se ciò poi avviene a processo penale già avviato, essa potrà comunque essere condotta a termine, se non altro ai fini di definire la responsabilità nell'eventuale delitto e di imporre eventuali pene. Va infatti ricordato che, nella definizione di *delictum gravius*, conta che l'accusato fosse chierico al tempo dell'eventuale delitto, non al tempo della procedura.

164. Fatto salvo quanto previsto dall'Istruzione sulla riservatezza delle cause del 6 dicembre 2019, l'Ordinario ecclesiastica competente (Ordinario o Gerarca) informi nei dovuti modi la presunta vittima e l'accusato, qualora ne facciano richiesta, circa le singole fasi del procedimento, avendo cura di non rivelare notizie coperte da segreto pontificio o segreto di ufficio la cui divulgazione potrebbe portare detrimento a terzi.

Questo *Vademecum* non pretende di sostituirsi alla formazione degli operatori del diritto canonico, in particolare per quanto riguarda la materia penale e processuale. Soltanto una conoscenza approfondita della Legge e dei suoi intendimenti potrà rendere il debito servizio alla verità e alla giustizia, da ricercarsi con peculiare attenzione in materia di *delicta gravius* in ragione delle profonde ferite che infliggono alla comunione ecclesiale.

¹ Art. 7 SST - § 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l'azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent'anni. § 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canonici delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all'art. 6 § 1, 1°, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minor ha compiuto diciotto anni.

² Art. 24 SST - § 1. Nelle cause per i delitti di cui all'art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all'accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso. § 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante. § 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

³ Art. 8 SST - § 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti [...] in ragione della connessione della persona e della complicità.

⁴ Can. 1428 CIC - § 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l'istruttoria della causa, scegliendolo tra i giudici del tribunale o tra le persone approvate dal Vescovo a tale incarico. § 2. Il Vescovo può approvare all'incarico di uditore chierici o laici, che rifugiano per buoni costumi, prudenza e dottrina. Can. 1093 CCEO - § 1. Il giudice o il presidente del tribunale collegiale possono designare un uditore per svolgere l'istruttoria della causa, scegliendolo o tra i giudici del tribunale o tra i fedeli cristiani ammessi dal Vescovo eparchiale a questo ufficio. § 2. Il Vescovo eparchiale può ammettere all'ufficio di uditore dei fedeli cristiani, che si distinguono per buoni costumi, per prudenza e dottrina.

⁵ Can. 1722 CIC - L'Ordinario per prevenire gli scandali, tutelare la libertà dei testimoni e garantire il corso della giustizia, può [...] allontanare l'imputato dal ministero sacro o da un ufficio o compito ecclesiastico, imporgli o proibirgli la dimora in qualche luogo o territorio, o anche vietargli di partecipare pubblicamente alla eucaristia Eucaristia [...]. Can. 1473 CCEO - Al fine di prevenire gli scandali, di proteggere la libertà dei testimoni e di tutelare il corso della giustizia, il Gerarca può [...] impedire all'imputato l'esercizio dell'Ordine sacro, dell'ufficio, del ministero o di altro incarico, impor-

Vademecum per il trattamento dei casi di abusi su minori commessi da chierici

CONTINUAZIONE DALLA PAGINA 9

gli o proibirgli il soggiorno in qualche luogo o territorio, o anche proibirgli di ricevere pubblicamente la divina Eucaristia [...].

6 Can. 1339 CIC - § 1. L'Ordinario può ammonire, personalmente o tramite un altro, colui che si trovi nell'occasione prossima di delinquere, o sul quale dall'indagine fatta cada il sospetto grave d'aver commesso il delitto. § 2. Può anche riprendere, in modo appropriato alle condizioni della persona e del fatto, chi con il proprio comportamento faccia sorgere scandalo o turbi gravemente l'ordine. § 3. Dell'ammonizione e della riprendere deve sempre constare almeno da un qualche documento, che si conservi nell'archivio segreto della curia. Can. 1340 § 1 CIC: La penitenza che può essere imposta in foro esterno, consiste in una qualche opera di religione, di pietà o di carità da farsi. Can. 1427 CCEO - § 1. Salvo restando il diritto particolare, la riprendere pubblica ha luogo o davanti al notaio o a due testimoni oppure a mezzo di lettera in modo però che consti da qualche documento della ricezione e

del contenuto della lettera. § 2. Bisogna guardarsi affinché nella riprendere pubblica non si dia uno spazio maggiore di quanto è necessario, all'infamia del reo.

7 Art. 21 § 2, 2° SST - Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito: [...] 2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

8 Can. 1483 CIC - Procuratore ed avvocato devono essere maggiorenti e di buona fama; l'avvocato deve inoltre essere cattolico, a meno che il Vescovo diocesano non permetta altrimenti, e dottore in diritto canonico, o in caso contrario veramente

esperto, ed approvato dal Vescovo stesso.

9 *Ex analogia* can. 1527 CIC - § 1. Possono essere addotte prove di qualunque genere, che sembrino utili per esaminare la causa e siano lecite.

10 *Ex analogia* can. 1572 CIC - Nella valutazione delle testimonianze, il giudice, dopo aver richiesto, se necessario, lettere testimoniali, prende in considerazione: 1) quale sia la condizione e l'onestà della persona; 2) se la testimonianza è fatta per conoscenza propria, soprattutto per aver veduto o udito personalmente, oppure in base alla propria opinione, per fama o per averlo udito da altri; 3) se il teste sia costante e fermamente coerente con se stesso, oppure sia variabile, insicuro o dubbioso; 4) se abbia contestimoni suoi

quanto ha deposto, e sia confermato o no da altri elementi di prova.

11 Can. 1336 CIC - § 1. Le pene espiatorie, che possono essere applicate a un delinquente in perpetuo oppure per un tempo prestabilito o indeterminato, oltre alle altre che la legge può eventualmente aver stabilito, sono queste: 1) la proibizione o l'ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio; 2) la privazione della potestà, dell'ufficio, dell'incarico, di un diritto, di un privilegio, di una facoltà, di una grazia, di un titolo, di un'insigna, anche se semplicemente onorifica; 3) la proibizione di esercitare quanto si dice al n. 2, o di farlo in un determinato luogo o fuori di esso; queste proibizioni non sono mai sotto pena di nullità; 4) il trasferimento penale ad altro ufficio; 5) la dimissione dallo stato clericale.

12 Can. 1337 CIC - § 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può essere applicata sia ai chierici sia ai religiosi; l'ingiunzione di dimorarvi può essere applicata ai chierici secolari e, nei limiti delle costituzioni, ai religiosi. § 2. Per infliggere l'ingiunzione di di-



Una delle sessioni dell'Incontro sulla protezione dei minori nella Chiesa tenutosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019

morare in un determinato luogo o territorio, è necessario che vi sia il consenso dell'Ordinario di quel luogo, salvo non si tratti di una casa destinata alla penitenza ed alla corruzione dei chierici anche extradiocesani. Can. 1338 CIC - § 1. Le privazioni e le proibizioni recensite nel can. 1336 § 1, 2° e 3°, non si applicano mai a potestà, uffici, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli, insegne che non siano sotto la potestà del superiore che costituisce la pena. § 2. Non si può privare alcuno della potestà di ordine, ma soltanto proibire di esercitarla o di esercitarne alcuni atti; parimenti non si può privare dei gradi accademici. § 3. Per le proibizioni indicate nel can. 1336 § 1, 3°, si deve osservare la norma data per le censure al can. 1335.

13 Can. 54 CIC - § 1. Il decreto singolare, la cui applicazione viene affidata all'esecutore, ha effetto dal momento dell'esecuzione; in caso contrario dal momento in cui viene intimato alla persona per autorità di colui che emette il decreto. § 2. Il decreto singolare, per poterne urgere l'osservanza, deve essere intimato con un legittimo documento a norma del diritto. Can. 55 CIC - Ferme restando il disposto dei cann. 37 e 51, quando una gravissima ragione si frapponga alla consegna del testo scritto del decreto, il decreto si ritiene intimato se viene letto alla persona cui è destinato di fronte a un notaio o a due testimoni, con la redazione degli atti, da sottoscrivere da tutti i presenti. Can. 56 CIC - Il decreto si ritiene intimato, se colui al quale è destinato, chiamato nel dovuto modo a ricevere o ad udire il decreto, senza giusta causa non compare o ricuso di sottoscrivere.

14 Can. 1429 CCEO - § 1. La proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio può colpire solo i chierici o i religiosi o i membri di una società di vita comune a guidare in un determinato luogo o territorio, il decreto si ritiene intimato se viene letto alla persona cui è destinato di fronte a un notaio o a due testimoni, con la redazione degli atti, da sottoscrivere da tutti i presenti. Can. 56 CIC - Il decreto si ritiene intimato, se colui al quale è destinato, chiamato nel dovuto modo a ricevere o ad udire il decreto, senza giusta causa non compare o ricuso di sottoscrivere.

sai dei religiosi; la prescrizione invece di dimorare in un determinato luogo o territorio non può colpire se non i chierici ascritti a un'eparchia, salvo il diritto degli istituti di vita consacrata. § 2. Per infliggere la prescrizione di dimorare in un determinato luogo o territorio, si richiede il consenso del Gerarca del luogo, a meno che non si tratti o della casa di un istituto di vita consacrata di diritto pontificio o patriarcale, nel qual caso si richiede il consenso del Superiore competente, oppure di una casa destinata alla penitenza e all'emendamento di chierici di più eparchie.

15 Can. 1430 CCEO - § 1. Le privazioni penali possono colpire soltanto le potestà, gli uffici, i ministeri, gli incarichi, i diritti, i privilegi, le facoltà, le grazie, i titoli, le insegne che sono sotto la potestà dell'autorità che costituisce la pena o del Gerarca che ha promosso il giudizio penale o che la infligge con decreto, lo stesso vale per il trasferimento penale ad altro ufficio. § 2. Non può esserci la privazione della potestà di ordine sacro, ma solo la proibizione di esercitare tutti o alcuni dei suoi atti a norma del diritto comune; così pure non può esserci la privazione dei gradi accademici.

16 Can. 1737 § 2 CIC - Il ricorso deve essere presentato entro il termine perentorio di quindici giorni utili, che [...] decorrono a norma del can. 1735.

17 Art. 27 SST - Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi di delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, FERIA IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminando qualsiasi ulteriore ricorso di cui all'art. 123 della Costituzione Apostolica «Pastor bonus».

Sul sito de «L'Osservatore Romano» (www.osservatoreromano.va) è possibile scaricare il Tabulato per casi di «delicta reservata»

A colloquio con l'arcivescovo Giacomo Morandi segretario del dicastero

Un manuale per i vescovi e i superiori religiosi

di ANDREA TORNIELLI

Un manuale a disposizione dei vescovi e dei superiori religiosi, per guidarli nel trattare i casi di abuso di cui ricevono notizia. Così l'arcivescovo Giacomo Morandi, segretario della Congregazione per la dottrina della fede, definisce questa intervista con i media vaticani il Vademecum pubblicato oggi.

Chi ha preparato questo documento e perché ci è voluto così tanto tempo rispetto al momento in cui è stato preannunciato, nel febbraio 2019?

È stato predisposto dalla Congregazione grazie soprattutto al contributo dell'Ufficio disciplinare che in questi anni ha acquisito una particolare esperienza sui casi in questione. Il tempo apparentemente lungo per la sua redazione si deve all'opera di confronto non solo all'interno della Congregazione ma anche all'esterno di essa, con esperti del settore, altri dicasteri, e in particolare con la Segreteria di Stato.

Qual è lo scopo di questo Vademecum e a chi è indirizzato?

Mi piace definirlo, come fa il prefetto della nostra Congregazione, un «manuale». Non dunque un testo normativo, ma uno strumento a disposizione di vescovi, superiori religiosi, tribunali ecclesiastici, operatori del diritto e anche addetti ai centri di ascolto istituiti dalle conferenze episcopali. Nella complessità delle norme e della prassi questa guida vorrebbe indicare una strada, e aiutare a non perdersi.

Questo documento contiene delle indicazioni nuove rispetto a quelle già esistenti?

No. Nessuna nuova norma viene promulgata. La vera novità però è che per la prima volta la procedura è descritta in modo organizzato, dalla prima notizia di un possibile delitto alla conclusione definitiva della causa, unendo le norme esistenti e la prassi della Congregazione. Le norme sono conosciute, mentre la prassi della Congregazione, cioè il modo pratico di applicare le norme, è conosciuta solo da chi ha già avuto a che fare con questi casi.

Il Vademecum è un documento chiuso e definito o dovrà essere aggiornato?

Proprio perché è uno strumento, un manuale, si presta a continui aggiornamenti. Essi sono dovuti sia a possibili future modifiche della normativa penale, sia a precisazioni e istanze che dovessero giungere a livello locale dagli ordinari e dagli operatori del diritto. In questo senso la versione che esce oggi è chiamata «1.0», suscettibile di aggiornamenti. E ogni aiuto a migliorarlo è un gradito servizio alla giustizia.

Quali sono i casi di competenza della vostra Congregazione?

In generale i delitti riservati alla nostra Congregazione sono tutti quelli contro la fede e solo i più gravi (nel linguaggio comune ormai in uso si parla di *delicta gravia*) contro la morale e l'amministrazione dei sacramenti. Il Vademecum tuttavia si riferisce a un solo di questi delitti, che l'articolo 6 del motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* attribuisce al chierico quando compie azioni contro il sesso comandamento del decalogo con minori. Si tratta dei casi che a livello mediatico fanno più notizia, anche per la loro gravità.

Quando per la Chiesa si tratta di abusi su «minori»? Come è cambiato il limite d'età?

In ambito penale il minore è la persona che non ha ancora compiuto 18 anni. Altre distinzioni di età, sotto i 18 anni, in questo senso non sono rilevanti. Il Codice latino al can. 1335 § 2 parla ancora di 16 anni, ma il motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* di Giovanni Paolo II nel 2001 ha elevato l'età a 18 anni. Le fattispecie dell'«abuso» (come appena detto un «delitto contro il sesso comandamento del Decalogo con minori») spesso sono facili delineare, per esempio rapporti sessuali come tali o altri contatti fisici che non sono propriamente «rapporti» ma hanno un chiaro intento sessuale, e altre volte le fattispecie sono meno facili da delineare, con sfumature che vanno valutate per vedere se si trattino di *delicta gravia* nel senso giuridico secondo il diritto vigente all'epoca.

Colpisce il mutato atteggiamento rispetto alle denunce anonime, che un tempo venivano semplicemente destinate. Che cosa è cambiato e perché anche una denuncia anonima va comunque presa in considerazione?

La questione è delicata. Ci si è resi conto che un atteggiamento perentorio in un senso o in un altro non giova alla ricerca della verità e alla giustizia. Come destinare una denuncia che, seppure anonima, contiene prove certe (es. foto, filmati, messaggi, audio...) o almeno indizi concreti e plausibili della commissione di un delitto? Ignorarla solo perché non firmata sarebbe iniquo. D'altra parte: come accettare per buone tutte le segnalazioni, anche quelle generiche e senza mittente? In questo caso procedere sarebbe inopportuno. Occorre dunque compiere un attento discernimento. In linea generale non si dà credito alle denunce anonime, ma non si rinuncia a priori a una loro prima valutazione per vedere se vi siano elementi oggettivi ed evidenti determinanti, quello che nel nostro linguaggio chiamiamo *fumus delicti*.

Quando hanno influito nella messa a punto di questo documento e di altri testi recenti in materia, i casi eclatanti degli ultimi anni?

I casi eclatanti vengono trattati allo stesso modo di quelli meno co-

nosciuti, sempre secondo le norme di diritto. Davanti a noi non ci sono «personaggi» ma persone: accusati, presunte vittime, possibili testimoni... in generale c'è sempre un quadro di particolare sofferenza. Certamente l'attenzione dei media alle questioni in oggetto è cresciuta molto negli ultimi anni, e questo è di ulteriore stimolo alla Congregazione per cercare di fare giustizia in modo sempre più corretto ed efficace. Anche per questo il Vademecum potrà essere di aiuto.

I vescovi e i superiori religiosi hanno l'obbligo di denunciare le notizie su presunti abusi commessi dai chierici anche alle autorità civili?

Su questo punto le Conferenze episcopali nazionali hanno predisposto linee guida che tengono conto delle normative locali. Non si può dare una risposta univoca. In alcuni Paesi la legge prevede già questo obbligo, in altri no. Infatti il motu proprio *Vos estis lux mundi* di Papa Francesco, promulgato l'anno scorso, si esprime in questi termini che la Chiesa agisce in casi di questo genere «senza pregiudizio dei diritti e degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, particolarmente quelli riguardanti eventuali obblighi di segnalazione alle autorità civili competenti» (art. 19). D'altra parte nel Vademecum, all'articolo 17, si legge pure: «Anche in assenza di un esplicito obbligo normativo, l'autorità ecclesiastica presenti denuncia alle autorità civili competenti ogni qualvolta ritenga che ciò sia indispensabile per tutelare la persona offesa o altri minori dal pericolo di ulteriori atti delittuosi».

Che cos'è il «processo penale extragiudiziale»? Quando e perché si procede per questa via?

È una procedura prevista dai due Codici canonici vigenti. Si tratta di una via più spedita. Alla conclusione del processo penale extragiudiziale, l'ordinario (o un suo delegato) coadiuvato da due assessori giunge alla decisione riguardo alla colpevolezza o meno dell'accusato e (se colpevole con certezza morale) alla pena proporzionata da imporre. Vi sono pro e contro in questa procedura, detta anche «amministrativa». Si prosegue in questo modo extragiudiziale quando, per esempio: le fattispecie sono chiare; l'attività delittuosa denunciata è già confermata dall'accusato; l'ordinario chiede che si proceda in questo modo per motivi ben fondati; la Congregazione valuta che è opportuno in base alle circostanze particolari (personale, qualificato, geografia, tempestività ecc.). Naturalmente deve essere garantito sempre e in modo assoluto il diritto di difesa dell'accusato. Anche per questo il processo extragiudiziale nel diritto latino prevede fino a tre possibili gradi di ricorso, per assicurare il più possibile l'oggettività del giudizio.

Stiamo parlando di delitti che vengono commessi solitamente senza la presenza di testimoni. Come si fa a verificare la fondatezza delle accuse per assicurare che i colpevoli siano puniti e non possano più nuocere?

Si adottano quegli strumenti processuali comunemente usati per verificare l'attendibilità delle prove. Molti delitti, non solo quelli in oggetto, si compiono senza testimoni. Ma ciò non significa che non si possa giungere a una certezza. Vi sono strumenti processuali che consentono questo: l'attendibilità delle persone coinvolte, la coerenza dei fatti dichiarati, l'eventuale serialità dei delitti, la presenza di documenti a carico ecc. Va detto che in diverse occasioni l'accusato stesso, consapevole in coscienza del male compiuto, lo ammette in giudizio.

E come può essere evitato che una persona venga accusata e condannata ingiustamente?

Quando il fatto non è sufficientemente provato vale il principio che in dubbio pro reo. È un principio alla base della nostra cultura giuridica. In questi casi più che dichiarare l'innocenza si dichiara la non colpevolezza.

Perché un chierico nel momento in cui viene accusato di aver commesso abusi può chiedere immediatamente la dispensa dal celibato?

È vero: là dove il chierico riconosce il delitto e la propria idoneità a continuare il ministero può chiedere di essere dispensato. Così resta sacerdote (il sacramento non si può revocare o perdere) ma non più chierico: esce dallo stato clericale non per emissione ma con una sua consapevole richiesta rivolta al Santo Padre. Sono vie differenti che raggiungono il medesimo risultato quanto a condizione giuridica della persona: un ex-chierico che non potrà mai più presentarsi come ministro della Chiesa.

Un'ultima domanda: può darci qualche dato sulla dimensione del fenomeno? Le nuove norme stanno facendo emergere soltanto casi del passato oppure la piaga degli abusi su minori è ancora presente nell'ambito della Chiesa?

Il fenomeno è presente in tutti i continenti, e ancora si assiste all'emergere di denunce di fatti antri, talvolta anche di molti anni. Certo, alcuni delitti sono anche recenti. Ma quando terminerà questa fase di «emersione» del passato, sono convinto (e tutti lo speriamo) che il fenomeno a cui assistiamo oggi potrà rientrare. Va detto però che la via della verità e della giustizia è una delle vie di risposta della Chiesa. Necessaria sì, ma non sufficiente. Senza una adeguata formazione, un attento discernimento, una serietà ma decisa prevenzione essa da sola non potrà sanare questa ferita a cui oggi assistiamo.

Nomine episcopali

Le nomine di oggi riguardano la Chiesa in Italia e negli Stati Uniti d'America (Usa).

Adriano Cevolotto
vescovo di Piacenza-Bobbio (Italia)

Nato a Treviso il 29 aprile 1958, nel 1969 è entrato nel seminario minore vescovile, dove ha compiuto l'intero percorso formativo e di studio in vista del sacerdozio. Ordinato presbitero per il clero di Treviso il 26 maggio 1984, ha conseguito la licenza in teologia sistematica presso la Facoltà teologica dell'Italia settentrionale. È stato per due anni vicario parrocchiale ed educatore nel seminario vescovile, poi dal 1998 al 2000 è stato delegato per la formazione dei giovani sacerdoti e dal 2000 al 2005 rettore del seminario vescovile, dal 2005 al 2010 parroco di Santa Maria della Pieve, in Castelfranco Veneto, e dal 2010 al 2014 arciprete-abate della parrocchia di San Liberale nella stessa città. Dal 2014 è vicario generale della diocesi di Treviso e per alcuni anni ha insegnato teologia sacramentaria allo Studio teologico del seminario vescovile trevigiano.

Edward Charles Malesic
vescovo di Cleveland (Usa)

È nato il 14 agosto 1960 ad Harrisburg, Pennsylvania, dove si è diplomato alla Central Dauphin East High School (1978). Ha studiato biologia al Lebanon Valley College di Annville (1978-1981), poi è entrato in seminario, ricevendo la formazione ecclesiastica presso il Pontifical College Josephinum a Columbus (Ohio), dove ha ottenuto il baccalaureato in filosofia (1981-1983) e il master of Divinity (1983-1987). Successivamente ha conseguito la licenza in diritto canonico presso la Catholic University of America a Washington, D.C. (1996-1998). Ordinato sacerdote per la diocesi di Harrisburg il 30 maggio 1987, è stato vicario parrocchiale di Saint Theresa of the Infant Jesus a New Cumberland (1987-1989) e di Saint Rose of Lima a York (1989-1992); cappellano presso lo York College of Pennsylvania (1989-1992), la Millersville University a Millersville (1992-1995) e il Franklin & Marshall College a Lancaster (1995-1996); vicario giudiziale aggiunto (1991-2006), uditore (1996-1998) e difensore del vincolo e consultore canonico (1998-2000) e vicario giudiziale (2006-2015) del tribunale ecclesiastico di Harrisburg; parroco di Holy Infant a York Haven (2004-2015). Nominato vescovo di Greensburg il 24 aprile 2015, ha ricevuto l'ordinazione episcopale il 13 luglio successivo. In seno alla Conferenza episcopale statunitense è membro del Committee on Canonical Affairs and Church Governance e del Subcommittee on the Church in Central and Eastern Europe.